Anno 1872. — Roma - Mercoledì, 28 Agosto — Num. 237.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	11	21	40
Per tutto il Regno	13	25	48

Solo Giornale, senza Rendiconti:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA	9	17	32
Per tutto il Regno	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia **Eredi Botta:**

In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;

In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli **Uffici postali.**

PARTE UFFICIALE

Il N. 951 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA

Veduto il regolamento per gli esami di licenza liceale, approvato con Nostro decreto del 3 maggio prossimo passato, n. 807 (Serie 2ª), là dove s'impone l'obbligo ai candidati di presentare l'attestato di licenza ginnasiale incominciando dall'anno scolastico 1872-73;

Considerando che tale obbligo deriva da una precedente disposizione contenuta nel regolamento 6 aprile 1870, art. 1, n. 3, che non potè essere pubblicata nella provincia romana;

Sentita la Giunta superiore per la licenza liceale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. I giovani da un biennio domiciliati nella provincia romana, candidati alla licenza liceale, non saranno tenuti all'atto dell'inscrizione a presentare l'attestato di licenza ginnasiale se non dall'anno scolastico 1873-74.

Il predetto Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti ed inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Dato a Valsavaranche, addì 21 luglio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

CONSIGLIO PROVINCIALE DI FIRENZE

REGOLAMENTO

per la costruzione, modificazione, mantenimento e sorveglianza delle strade provinciali, comunali, consorziali e vicinali della provincia di Firenze.

(*Continuazione e fine* — Vedi numero 236)

TITOLO III.

Manutenzione delle strade.

SEZIONE I. — *Strade provinciali.*

Art. 57. Tutte le strade provinciali sono sorvegliate e mantenute da opranti fissi denominati cantonieri, ai quali è affidato, e consegnato un tratto della strada medesima per una lunghezza non minore di chilometri 3, nè maggiore di 6, come verrà decretato dalla Deputazione provinciale sulla proposizione dell'ufficio tecnico.

Art. 58. I cantonieri sono nominati dalla Deputazione provinciale sulla proposizione dell'ufficio tecnico.

Per concorrere ai posti di cantoniere sono necessari i seguenti requisiti:

Età non maggiore di anni 30.

Sapere leggere e scrivere.

Non avere riportate condanne criminali.

Moralità e buona condotta da comprovarsi per mezzo di certificati rilasciati dalle autorità competenti.

Art. 59. Ogni cantoniere ha l'obbligo di tenere la propria abitazione in un punto del proprio cantone, od in un luogo il più possibilmente vicino, e farlo conoscere all'ingegnere da cui dipende.

Art. 60. Ogni cantoniere ha l'obbligo di portare costantemente al cappello, o al braccio, una placca che verrà somministrata dalla provincia.

Art. 61. Ogni cantoniere ha l'obbligo di provvedere e mantenere a proprie spese una pala, un corbellino, una mazza di ferro, una piccola zappa, e una carriola.

Art. 62. Ogni cantoniere ha l'obbligo di osservare che si mantengano in buon grado tutte le opere d'arte che si trovano nel proprio cantone, di mantenere aperti e sfogati i ponticelli e le chiaviche, di tener pulite dalla terra o altri ingombri le zanelle di selice, sì laterali che trasversali; di conservare il colmo alla superficie degli inghiarati, di mantenere le panchine praticabili, bene spianate in ogni stagione, e con la necessaria pendenza verso le fossette, di conservare i cigli e le scarpe delle panchine impiotate, senza corrosioni, senza ridossi o verun altro impedimento che possa nuocere al libero scolo delle acque; di riempire di ghiara o sasso spezzato tutte le buche, rotaie, cavità ed abbassamenti stradali a misura che si formano sulla superficie degli inghiarati, di rimettere al posto tutte le guide mancanti o scommosse dal loro piano o dirittura; di spianare gli orli delle rotaie e attizzare sollecitamente le ghiare o i fossi sparsi di fresco onde riempire quei solchi che di mano in mano va formando il roteggio; di svellere e spezzare i grossi sassi della massicciata che rimangono scoperti e sollevati sul piano della strada; di tener pulita la superficie di essa, rimuovendo con badili e granate la polvere ed i sassi sparsi sulla medesima; di espurgare la terra e altre materie che nelle grandi pioggie cadono sulla strada, o che vi possono essere trasportate dalle piene dei fiumi, dei torrenti e fossi vicini.

Art. 63. I cantonieri hanno l'obbligo della spalatura delle nevi appena cadute, se in piccola quantità; e di dirigere e sorvegliare gli opranti che saranno dall'Amministrazione inviati a spalare dalla superficie delle strade la neve abbondantemente caduta.

Art. 64. È pure obbligo dei cantonieri l'invigilare che non siano commessi nè abusi, nè arbitrii nel respettivo tronco di strada, come occupazione di suolo con fabbriche, argini, depositi di sassi, arena, legnami, attrezzi, ecc., ecc., e qualora quei materiali servir debbano per qualche fabbrica, deve procurare il cantoniere che vi restino il minor tempo possibile, che sieno frattanto tenuti bene ammontati e da parte, non senza situarvi il lume in tempo di notte, onde non arrecare nè impedimento, nè incomodo al pubblico transito. Devono osservare inoltre che non vengano introdotte sulla strada medesima acque insolite, che i lavoratori degli adiacenti terreni non la ingombrino con sassi, frasche o pattumi, nè chiudano le fossette con collari, menochè, in tempo estivo per lo sbiado dei campi, disfacendoli prima dell'autunno; che i detti lavoratori facciano la escavazione delle fossette nei tempi fissati dagli ordini, in buona forma, nelle convenienti diritture e livello, gettando la terra dello scavo nei campi adiacenti; che non siano piantate nuove siepi o alberi sui cigli o scarpe delle panchine; che tengano opportunamente rimondate e ristrette quelle già legittimamente esistenti, e che recidano i rami sporgenti d'ogni sorta di piante, per modo che questi non arrechino danno alla strada col loro ingombro; intendendosi ogni cantoniere obbligato a denunziare immediatamente all'ingegnere distrettuale, dal quale dipende, qualunque contravvenzione, e ogni contravventore ai regolamenti ed ordini relativi alla polizia delle strade, mancando al quale obbligo va soggetto alle multe e pene stabilite nell'art. 66 e seguenti.

Art. 65. Ogni cantoniere ha l'obbligo di visitare l'intero tratto di strada affidatogli in ciascun giorno, eccettuati i dì festivi, meno i casi d'urgenza, e di stazionarvi dal levare al tramontar del sole.

Art. 66. Ove il cantoniere si trovasse mancante dal posto assegnatogli, è in facoltà dell'ingegnere di infliggergli per la prima volta una multa di lire 5, per la seconda di lire 10, e di sospenderlo per la terza volta, rendendone conto all'autorità superiore per il definitivo rinvio.

Art. 67. Nel caso d'intemperie ed eventuali accidenti, son tenuti i cantonieri di prestare aiuto ai viaggiatori ed alle vetture, è però loro vietato assolutamente di chiedere o ricevere per ciò compenso, e chinque contravvenisse a tale disposizione, o insultasse qualche passeggiero, è immediatamente licenziato dal servizio.

Art. 68. Il tempo cattivo non deve loro impedire di trovarsi sempre reperibili nei giorni ed ore fissate sulla porzionata di strada assegnata, essendo quello il momento nel quale la loro opera può essere più utile. Debbono però profittare degli intervalli di buon tempo, che spesso vi sono anche nelle più cattive giornate, per risarcire opportunamente i guasti delle acque. Nel resto della giornata, anche durante la dirotta pioggia ed il deciso mal tempo, debbono rimanere al coperto lungo la strada medesima, ed in luogo da poter essere veduti da chi la percorre, tenendo la placca col numero infisso in un'asta dinanzi al luogo nel quale sono ricoverati.

Art. 69. Ogni cantoniere deve essere munito di una placca di metallo, secondo il modello in uso, sulla quale sia scritto il numero del cantone in cui lavora; e questa placa infissa in un'asta dovrà costantemente vedersi sulla strada impiantata nel punto ove il cantoniere lavora.

Art. 70. Ogni cantoniere ha l'obbligo d'invigilare affinchè il materiale da rifiorimento del quale dovrà esser fornita la strada, sia della qualità e quantità che verrà annualmente prescritta dagli ingegneri dai quali dipende, e che gli accollatari della spezzatura non eccedano i limiti fissati della sua grossezza, dovendo, di ogni difetto verificato, riferire immediatamente al loro superiore sotto la comminazione, in caso di mancanza, delle pene sancite dall'articolo 66.

Art. 71. Ogni cantoniere ha l'obbligo d'imbrecciare la superficie stradale del proprio cantone, curando di eseguire quest'operazione nel tempo più opportuno, e di spargere la breccia in tal quantità da non essere nè scarsa, nè esuberante, ma sufficiente al buon mantenimento della superficie viabile.

Art. 72. I cantonieri riceveranno lo stipendio nella misura, nel modo e nel luogo che sarà dalla Deputazione provinciale stabilito, e sono soggetti ad annuale conferma per parte della medesima.

Art. 73. Gli accolli per il mantenimento delle strade sono limitati alla sola fornitura dei sassi o ghiaie, e alla loro spezzatura, che dovrà essere del tutto completa alla fine di settembre di ogni anno, e gl'ingegneri avranno somma cura di indicare nelle loro perizie i luoghi dai quali queste materie devono essere estratte, non che la loro qualità e quantità e le distanze fino alle quali devono essere trasportate.

Art. 74. I materiali da rifiorimento devono venire depositati in mucchi di mezzo metro cubo ciascuno da quella parte della strada, e a quella distanza l'uno dall'altro che verrà dal cantoniere indicata. Tuttavia nei tratti di strada alquanto stretti possono queste materie essere accumulate in luoghi di deposito, precedentemente nella perizia stabiliti.

Art. 75. Gli accolli per la fornitura del materiale suddetto saranno stabiliti di triennio in triennio, ma potranno rescindersi in tronco per decreto della Deputazione provinciale, quando gli accollatari non eseguiscano puntualmente gli obblighi che sono imposti loro nella scritta di accollo.

Art. 76. Le spese per la conservazione in buon grado di alcune opere d'arte, cioè dei parapetti, degli scansaruote, delle barriere, dei selciati e zanelle, dei muri non più alti fuori di terra di metri 1 75 in conguaglio, delle chiaviche, dei ponticelli e dei ponti la cui corda non eccede metri 5 84, possono farsi a nota, e quelle per le opere maggiori devono effettuarsi in ordine ad apposite perizie da compilarsi anno per anno, e da presentarsi colle altre proposizioni di bilancio.

Art. 77. Le spese che occorrer possono per opere ausiliarie ai cantonieri, per la spalatura delle nevi, per la remozione di frane e rialzamenti di depressioni, da effettuarsi per nota, devono formar soggetto di assegni da stanziarsi anno per anno nel relativo bilancio. Questi lavori, quando se ne presenti il bisogno, devono immediatamente eseguirsi a cura degli ingegneri sotto la sorveglianza dei respettivi aiuti, o assistenti, e la Deputazione provinciale stabilirà il modo del pagamento settimanale delle note da eseguirsi nei respettivi distretti.

SEZIONE II. — *Strade comunali e consorziali.*

Art. 78. I lavori tutti necessari per mantenere in stato di perfetta viabilità le strade comunali e consorziali saranno determinati in base a perizia compilata dai relativi ingegneri, cui incombe la direzione e la sorveglianza de'lavori relativi.

Art. 79. Questi lavori di mantenimento si faranno dalla comune e dal Consorzio, o in economia col mezzo di opranti fissi chiamati cantonieri e secondo i diversi regolamenti debitamente approvati dall'autorità competente, o in appalto per mezzo di pubblico incanto.

Art. 80. Se i lavori saranno appaltati il contratto relativo dovrà stabilirsi per un tempo non minore d'anni 3 e potrà proseguire d'anno in anno, purchè non vi siano cambiamenti, e dove sei mesi innanzi la scadenza non ne sia fatta disdetta in iscritto.

Art. 81. I lavori di mantenimento comprendono:

a) La fornitura, trasporto, spezzatura ed impiego de'materiali necessari per il mantenimento del piano stradale carreggiabile;

b) I lavori di terra consistenti nel mantenimento delle panchine e cigli della strada, nella conservazione delle scarpate sì in taglio che in argine, nello spurgo dei fossi laterali alla via, delle chiaviche e de'ponticelli, nella remozione delle frane, nello sgombramento del fango e della polvere;

c) La conservazione in buono stato di tutte le opere d'arte che corredano le strade siano in muramento che a secco, in legname, in ferro, in pietra, in mattoni, in marmo.

Art. 82. Le perizie di questi lavori saranno redatte con la più scrupolosa attenzione, per non lasciar cosa alcuna all'arbitrio degli appaltatori e distinte in 3 parti.

Art. 83. La prima parte comprenderà la descrizione della strada da mantenersi e l'inventario dell'opere d'arte che la corredano.

Questa descrizione sarà divisa in tratti e per ognuno s'indicheranno:

a) I punti estremi da determinarsi con capi saldi riconoscibili facilmente come fabbriche, punti o termini chilometrici o miliari;

b) La lunghezza in metri;

c) La larghezza media in metri della massicciata e delle panchine;

d) La giacitura, dichiarando se pianura, collina o montagna;

e) La struttura;

f) La descrizione delle opere d'arte, ed in qual lato della strada si trovano;

g) Le servitù attive e passive della strada.

Art. 84. La seconda parte comprenderà la descrizione e stima de'lavori di mantenimento e si dividerà in

a) Descrizione e valutazione dei lavori a corpo;

b) Analisi dei prezzi unitari;

c) Descrizione, dimensioni, e valutazione dei lavori a misura.

Art. 85. La terza parte sarà il capitolato d'appalto che comprenderà;

a) L'oggetto e condizioni generali dell'appalto:

b) Le condizioni amministrative che si riferiscono alle varie specie de'lavori;

c) Il prezzo dell'appalto, il modo di collaudo e pagamenti;

d) Le prescrizioni d'arte;

e) Le condizioni speciali.

Art. 86. Nel determinare il prezzo de' lavori a corpo, ed il computo metrico delle materie per rifiorimento, dovrà l'ufficio tecnico tener principalmente a calcolo:

Il maggiore o minor concorso delle vetture a ruote;

La relativa lunghezza della strada;

La situazione della medesima: se sopra terreno stabile e sicuro; se ventilata e dominata dal sole; se in monte, in colle o in pianura;

La distanza de' materiali atti al di lei mantenimento e se siano di facil trasporto;

La possibilità di venir danneggiata dall'acque e torrenti vicini.

Art. 87. Per l'esecuzione de' lavori appaltati a corpo e per la continua opera e vigilanza alla conservazione delle strade, potrà l'appaltatore valersi di opranti a sua scelta e distribuiti dalla Giunta comunale sulle comunali, e dal Consiglio d'amministrazione del Consorzio, nelle consorziali, coadiuvati, ove occorra, da opranti ausiliari che l'intraprenditore avrà l'obbligo d'impiegare tutta volta che ve ne sia di bisogno.

TITOLO IV.

Sorveglianza, direzione e approvazione de' lavori delle strade provinciali.

Art. 88. Alla continua sorveglianza delle strade provinciali provvede la Deputazione mediante assistenti stradali o capi cantonieri a sua nomina dietro proposta dell'ufficio tecnico.

Art. 89. Il numero però e il salario di questi assistenti dovrà essere stabilito dal Consiglio provinciale sopra proposta della Deputazione.

Art. 90. La Deputazione stessa redigerà un regolamento speciale in proposito.

SEZIONE I. — *Strade comunali e consorziali.*

Art. 91. La Deputazione provinciale, per mezzo del proprio ufficio tecnico, esercita l'alta sorveglianza sulle strade comunali e consorziali. Le spese di questa sorveglianza sono a carico dell'Amministrazione provinciale.

Art. 92. La stessa deputazione invigila, affinchè sia mantenuta buona la viabilità; e che ogni comune abbia una conveniente rete stradale che basti all'esigenze di una comoda e vantaggiosa circolazione.

Art. 93. La sorveglianza continua ed immediata su queste vie, non tanto per il mantenimento, quanto per la direzione de' lavori occorrenti, è affidata al sindaco e ad uno o più commissari stradali, secondo l'estensione del comune e lo sviluppo stradale del medesimo: ed in caso di bisogno il sindaco proporrà al Consiglio comunale i mezzi atti a raggiungere lo scopo.

Art. 94. Per le strade consorziali la sorveglianza di che all'articolo 78, sarà esercitata da agenti espressamente delegati dall'assemblea generale del consorzio.

SEZIONE II. — *Direzione e approvazione dei lavori.*

Art. 95. La direzione immediata de' lavori delle strade spetta al Consiglio, al comune o al Consorzio al quale la strada appartiene.

Art. 96. Per i Consorzi le spese di vigilanza tecnica sulle strade, saranno repartite nelle proporzioni determinate nell'atto di costituzione del Consorzio. Trascurandosi dai comuni o dal Consorzio di nominare gli agenti per la necessaria sorveglianza, in questo caso la Deputazione provinciale provvederà a tal nomina, ponendo a carico del respettivo comune o Consorzio la spesa necessaria per tali agenti.

Art. 97. Nessun lavoro di costruzione o di nuova sistemazione, anche parziale, di strade comunali o consorziali potrà essere eseguito senza l'approvazione della Deputazione provinciale, la quale delibererà in proposito, salve quelle riservate dalla legge 30 agosto 1868, sentito il parere dell'Ufizio tecnico governativo (articolo 27 della legge sull'opere pubbliche del 20 marzo 1865. — Circolare del 26 maggio 1866 e parere del Consiglio di Stato).

Art. 98. A tale scopo i comuni ed i Consorzi debbono presentare alla Deputazione provinciale i progetti di nuove costruzioni o sistemazioni di strade che saranno deliberati dai respettivi Consigli, i quali progetti saranno dall'ingegnere incaricato dal comune, redatti secondo le norme di che ai precedenti articoli 50, 51, 52.

Art. 99. Trattandosi di lavori di poca importanza, potranno le perizie essere corredate della sola descrizione de' lavori, delle misure, e della stima de' medesimi, e del quaderno d'oneri e prescrizioni d'arte, omessi tutti gli altri documenti.

Art. 100. Le perizie di mantenimento delle strade comunali e consorziali dovranno dagl'ingegneri del relativo comune o Consorzio esser compilate secondo le norme stabilite dagli articoli 82, 83, 84, 85, 86 del presente regolamento: e per quello riguarda il mantenimento delle strade consorziali sarà necessaria l'approvazione della Deputazione provinciale che delibera, sentito sempre il parere dell'Uffizio tecnico governativo.

Art. 101. È nelle facoltà della Deputazione provinciale, e sempre sul parere scritto e motivato dell'Uffizio tecnico governativo, di rigettare o modificare i progetti di nuove costruzioni e sistemazioni di strade che sieno sottoposte alla di lei approvazione. In tal caso però tanto il motivo del rigetto, che quello delle modificazioni proposte, sarà di nuovo sottoposto al voto del Consiglio comunale o consorziale.

Art. 102. In caso che il nuovo voto del Consiglio comunale o dell'assemblea consorziale, dissenta da quello della Deputazione provinciale, e che quest'ultima insista nel suo deliberato, potrà interporsi ricorso dagli interessati, secondo le norme prescritte dall'articolo 46 della legge 20 marzo 1865 sopracitata.

TITOLO V.

Polizia delle strade.

Art. 103. Nessuno può, senza licenza della Deputazione provinciale per le strade provinciali, della Giunta comunale per le strade comunali o dell'Assemblea generale per le consorziali, fare opere o depositi anche temporanei sulle strade, nè alterarne la forma od invaderne il suolo.

È proibito altresì di far cosa che rechi danno alla strada, alle opere relative, non che alle piantagioni che appartengono alla strada stessa.

Art. 104. È vietato a chiunque di porre impedimento al libero scolo delle acque nei fossi laterali alla strada, come pure di stabilire nei medesimi maceratoi di canapa o lino.

È vietato d'impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle strade nei terreni più bassi.

È parimente proibito di fare lungo le strade fabbriche che compromettere possano la salute pubblica.

Art. 105. Per le diramazioni di altre strade dalle provinciali o comunali, non che per l'accesso da queste ai fondi e fabbriche laterali, i comuni, i Consorzi ed i proprietari interessati debbono formare e mantenere gli opportuni ponti sui fossi laterali, senza alterare la sezione delle strade, nè il loro piano viabile, uniformandosi alle norme da prescriversi dalla Deputazione provinciale, dalla Giunta comunale o dall'assemblea generale del Consorzio, da cui rispettivamente dovrà ottenersi previa licenza.

Art. 106. I confinanti potranno colmare momentaneamente il fossato, ove abitualmente non scorre acqua, allorchè sarà loro necessario il passaggio per la coltivazione dei terreni. Saranno però tenuti di riaprire Il fossato in ciascuna stagione, non appena i loro lavori agricoli saranno compiuti.

Nel caso poi che non osservassero tale obbligo, vi sarà provveduto dall'autorità locale a spese dei morosi, cinque giorni dopo l'intimazione che verrà loro fatta.

Art. 107. È proibito di scaricare nei fossi delle strade, e di condurre in essi acque di qualunque natura, salvo i diritti acquistati e le regolari concessioni.

Art. 108. I proprietari e gli utenti di canali artificiali, esistenti lateralmente od in contatto alle strade, sono obbligati ad impedire la espansione delle acque sulle medesime e tenuti a riparare ogni guasto al corpo stradale e sue pertinenze, derivante da questa espansione.

Art. 109. Debbono i proprietari mantenere le ripe dei fondi laterali alla strada in istato tale da impedire lo scoscendimento del terreno ad ingombro dei fossi e del piano viabile.

Art. 110. La irrigazione dei terreni laterali alle strade deve essere regolata in modo che non ne derivi alcun danno alle medesime, formando, secondo il bisogno, un controfosso.

Art. 111. È vietato di condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpe ed i fossi stradali.

Art. 112. È parimente vietato di fare scendere il bestiame sulle scarpe della strada per abbeverarlo in fossi o canali laterali. Quando occorra, saranno praticati gli opportuni abbeveratoi a carico di chi di ragione, sotto le norme da prescriversi dall'autorità competente.

Art. 113. Le mandrie di animali di qualunque specie circolanti sulle strade, dovranno esser guidate da un numero sufficiente di conduttori, e regolate per modo che non occupino più della metà della larghezza stradale, e che non si arrestino sulle strade medesime sia di giorno che di notte.

Art. 114. I proprietarii di stabili lungo le strade provinciali sono obbligati a raccogliere e incanalare fino a terra le acque che dai tetti scolano sul suolo stradale, e ciò entro quel congruo termine che sarà stabilito e pubblicato dalla Deputazione provinciale.

Art. 115. Non è lecito di condurre a strascico sulle strade legnami di qualunque sorta o dimensione, ancorchè in parte fossero sostenute da ruote. È pure vietato l'uso delle treggie, salvo in quanto servano al solo trasporto degli stromenti aratori.

Art. 116. Nelle traverse degli abitati il suolo delle strade non può sotto verun pretesto venire ingombrato nè di giorno, nè di notte, salve temporanee occupazioni per esercizio di commercio od altro uso a comodo pubblico, dietro il permesso, e con le norme da prescriversi dall'autorità competente.

Art. 117. I proprietari sono obbligati a tener regolate le siepi vive, in modo da non restringere o danneggiare la strada, e a far tagliare i rami delle piante che aggettano oltre il ciglio stradale.

Quando essi non operino questo taglio entro il termine assegnato da un avviso del Sindaco, l'Amministrazione farà recidere a loro spese i rami sporgenti.

Art. 118. I fabbricati e muri di qualunque genere esistenti lungo le strade, debbono essere conservati in modo da non compromettere la sicurezza pubblica.

Se il proprietario a ciò non provveda, ed i fabbricati minaccino rovina, l'autorità della provincia o del comune può provocare dal giudice competente la facoltà di demolirli o ripararli a spese dello stesso proprietario, salvo quei provvedimenti istantanei che sono nelle attribuzioni del Sindaco per la pubblica sicurezza.

In occasione di lavori lungo le strade saranno apposti i convenienti ripari, e mantenuti durante la notte i necessari lumi, con quelle avvertenze che saranno dall'Amministrazione prescritte.

Art. 119. Chi per imprudenza o negligenza avrà col proprio veicolo danneggiata la strada e le opere dipendenti sarà tenuto a riparare il danno.

Art. 120. Ognuno risponde civilmente dei proprii sottoposti per le infrazioni alle precedenti disposizioni di polizia stradale ed alle discipline del presente regolamento.

Art. 121. I verbali d'accertamento delle contravvenzioni, compilati nelle forme volute dalla legge, possono essere fatti da qualsiasi agente giurato della pubblica amministrazione, non che da quelli dei comuni e dai carabinieri Reali.

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie.

Art. 122. Gli attuali accolli di mantenimento delle strade provinciali, comunali o consorziali, comunque possano essere stati stipulati, rimarranno in vigore fino alla loro scadenza nel modo in cui furono convenuti.

Art. 123. Le disposizioni del presente non potranno avere alcun effetto retroattivo, nè invocarsi rapporto alle strade della provincia, dei comuni o de' Consorzi che attualmente sono in esercizio, o che sono già in via di costruzione, mediante accolli già fatti.

Per copia conforme

Dalla Segreteria dell'Uffizio della Deputazione provinciale.

Firenze, li 22 luglio 1872.

Per il Prefetto Presidente

MASSA.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Segr. di Stato pei Lavori Pubblici

DEVINCENZI.

DIREZIONE GENERALE DEI TELEGRAFI.

Avviso.

Il 25 andante è stato aperto in Soncino (provincia di Cremona) un ufficio telegrafico governativo al servizio del Governo e dei privati con orario limitato di giorno.

Firenze, li 26 agosto 1872.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE VARIE

Intorno alla solennità della inaugurazione della Esposizione nazionale di belle arti che venne aperta a Milano la mattina del 26 corrente con intervento di S. M. il Re, la *Lombardia* di tal giorno riferisce:

L'Esposizione nazionale di belle arti ai Pubblici Giardini venne stamane, alle ore nove, inaugurata da Sua Maestà.

La cerimonia aveva luogo nella sala del caffè annesso al salone, predisposta all'uopo con molta semplicità ed eleganza.

Il Re, seguito dai ministri Scialoja, Sella e generale Ricotti, e dal suo aiutante di campo, generale Bertolè-Viale, fu ricevuto all'ingresso dell'Esposizione dal presidente del Comitato, conte Barbiano di Belgiojoso, e dal vicepresidente conte Giberto Borromeo, ai quali facevano corona i membri delle Commissioni, assessori Labus, Sebregondi, cav. Borromeo, cavaliere Mongeri, prof. Boito, prof. Caimi, commendatore Hayez, pittori Pagliano, Induno, Stefani, Sala, scultori Miglioretti, Sangiorgio, ecc.

Fra gli invitati abbiamo notato il senatore conte Gabrio Casati, il comm. Belinzaghi cogli assessori, il comm. Gorla della Deputazione provinciale, i deputati Piolti De-Bianchi, Fano, Aldo Annoni, il senatore Belgiojoso, il generale Pedroli, il Questore, ecc.

Sua Maestà il Re era in abito nero, pareva fiorente di salute e d'umore giocondo. Indirizzò cortesi parole al sindaco ed al presidente del Comitato, il quale lesse quindi il seguente discorso:

« *Sire*,

« Il Comitato esecutivo per la seconda Esposizione italiana di Belle Arti, che non senza trepidazione vede giunto quest'istante lungamente atteso, accoglie con segno di lietissimo augurio l'atto di sovrana benignità che adduce la Maestà Vostra tra noi.

« L'odierna festa dell'arte, preconizzata dal Congresso di Parma, e indetta dal Governo Reale, che decretò speciali onoranze al Sommo Leonardo, ebbe esecuzione e compimento per le cure associate dell'Accademia di Belle Arti, del comune e della provincia. — Nel rendere in oggi vive e solenni azioni di grazie a quanti ebbero opera a quest'impresa, il Comitato è ben lieto d'incontrare primo tra i benemeriti l'Augusto Monarca che, colla Sua presenza, lo riconferma lo ambito carattere di solennità nazionale. Posta sotto gli auspicii del Magnanimo Re, vindice e patrono dell'unità della patria, l'artistica prova è fatta degna dell'alto suo nome.

« L'esempio della nobile Parma che, con generoso e fortunato coraggio, iniziò le ricorrenti Esposizioni dell'arte italiana, tenne viva la nostra fede. Ond'è che, ignoto ancora il giudizio di questa seconda prova, noi ci teniamo onorati d'averla voluta: imperocchè il suo concetto è altamente civile. I nostri maggiori celebravano la pace chiudendo le imposte d'un tempio; noi associando ai riti della pace quelli della libertà, apriamo, ad onore d'entrambe, le palestre delle arti operose.

« La libertà e la pace, lavoratrici indefesse, avvicendano le gravi e le geniali fatiche, e perciò non sono mai stanche. — Ringuainata e non deposta la spada, esse combattono, con armi più miti e su campo meno periglioso, le battaglie della civiltà. Nel loro esercito sfilano a schiere e per ordine, le milizie della scienza, dell'arte, dell'industria; e ogni schiera ha la sua assisa, ognuna attende la sua giornata campale. Ancora trionfa la forza; ma una forza temperata e generosa, che concede la palma al vincitore e ridona le armi al vinto.

« Giunti ora al cadere di una di queste storiche giornate, l'arte raccoglie i suoi fasci nello stesso recinto, dove ieri abbiamo ammirati i preziosi manipoli d'un'industria, fiorente per giovanile solerzia, ricca delle più belle speranze. — Così nelle alterne rassegne, ogni forza viva del paese ritrae coscienza di sè; e la nazione ragguagliando i valori di tutti, stringe in un'ultima cifra la misura del suo progresso.

« L'arte, l'amica prediletta del genio italico, la fida e non mai muta compagna delle glorie e delle sventure della patria, succederà degnamente, non ne dubitiamo, all'emula sorella. E se il numero delle opere qui raccolte è opera incompleta dell'artistica nostra operosità, se il nome dei chiarissimi artisti qui accorsi ci ricorda i molti che non sono tra noi, diremo a nostro conforto che dietro a questo esercito accampato sta una riserva di valorosi che prepara nuove opere a prossimo e più arduo cimento.

« Ma una domanda sta in cima a tutti i nostri pensieri; una domanda che s'impadronì del nostro animo il giorno in cui fu annunziata questa solennità, che si fè e più ansiosa durante il non facile corso dei suoi apprestamenti, che grandemente ci commove in quest'ora del rendiconto: — Uscirà l'arte da questa prova soddisfatta di sè?

« Questa interrogazione tra poco correrà sul labbro di tutti. — Spetta al paese il rispondere a se stesso.

« *Sire*,

« L'arte, gelosa tutrice de' suoi alti interessi, non ama i facili trionfi; ma quella indulgenza che essa non chiede, ben può il Comitato attenderla e invocarla per sè. Convinto di non aver posto misura al suo buon volere, esso dubita nondimeno che l'opera sua non abbia potuto o saputo salire all'altezza di una solennità che, proclamata in nome della nazione, racchiude splendide promesse.

« Possa ora il benevolo aggradimento di V. M. e degli onorevolissimi personaggi che Le fanno corona, possa il giudizio delle colte Rappresentanze, dei cittadini e della stampa, dissipare questa nube

« Ora, attendendo la regale parola, che dichiari aperta la seconda Esposizione italiana di Belle Arti, il Comitato prega la M. V. a coronare gli intenti della provincia, del comune o dell'Accademia, degnandosi di visitarla. »

Finito il discorso, il Re, che vi aveva prestato attenzione grandissima, disse al conte Belgiojoso: « Sono lieto davvero di poter inaugurare questa bella festa dell'arte italiana; codeste sono le vere solennità nazionali: — Le faccio poi sinceri complimenti pel suo bellissimo discorso: ed anzi la prego a volermelo favorire. »

E il Re, preso il manoscritto, seguito da tutti gli invitati, visitò rapidamente tutte le sale dell'Esposizione, servendogli di guida i conti Belgiojoso e Borromeo. Le opere di scultura e pittura attrassero singolarmente l'attenzione di Sua Maestà, il quale ebbe lusinghiere parole di encomio per alcuni artisti che gli furono presentati, come il Monteverde, autore del *Genio di Franklin;* il Pagliano, pel suo bel quadro della *Aldobrandini che rifiuta di ballare con Maramaldo uccisore di Ferruccio.*

Compiuto il giro delle sale terrene e superiori, il Re indirizzò parole di ringraziamento a tutti, e specialmente ai membri del Comitato, quindi, montato nella carrozza Reale, coi ministri Sella e Ricotti, si recò al Palazzo di Brera per visitare l'Esposizione delle opere d'arte antica.

Sua Maestà fu ricevuto ai piedi dello scalone dal conte Lodovico Belgiojoso, dal nobile signor Giacomo Poldi Pezzoli, e dal nobile signor Dragoni.

Questa ricca ed interessante Esposizione ha destata la più viva ammirazione a Sua Maestà.

Da ultimo il Re visitò la nuova sala del Consiglio comunale al Palazzo Marino; di cui faceva gli onori il cav. Tullo Massarani, al quale è principalmente dovuto questo nuovo e splendido ornamento della nostra città. Il Re si mostrò ammirato assai della sua bellezza artistica e del felice ristauro; e volle rimeritarne l'architetto Colla fregiandolo del titolo di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

— Lo stesso giornale sotto la stessa data contiene le seguenti altre notizie:

La città è tutta imbandierata in segno di festa. Come ieri, le vie principali saranno stasera straordinariamente illuminate.

S. M. il Re è partito nelle ore pomeridiane per Monza Domattina si recherà nuovamente al campo; alla sera sarà di ritorno a Milano, ove si fermerà tutta la giornata di mercoledì.

Il Ministro delle Finanze Quintino Sella partito ieri sera alle sei e mezzo da Biella, giunse a Milano alle 11 pomeridiane. Stamani figurava al seguito del Re, alla inaugurazione dell'Esposizione nazionale.

Gl'introiti di questa prima giornata all'Esposizione dell'Arte Moderna ai Giardini Pubblici toccava già, verso un'ora pom., le 3500 lire.

Mercoledì sera, S. M. il Re interverrà al teatro della Scala, che in quella occasione sarà a cura della Giunta illuminato straordinariamente.

La guarnigione ha l'ordine di vestire la grande tenuta, durante il soggiorno del Re a Milano.

— Troviamo nei giornali inglesi la seguente descrizione di due statue del Nilo:

Allorquando il fiume, che alimenta gli egiziani, straripa e, allagando tutto all'intorno reca fecondità alla terra, le acque coprono tutta la vasta pianura tebaica fino alle montagne situate a levante e all'occaso. Allora, se si volge lo sguardo a mezzodì, verso Medinet Habu vedonsi giganteggiare due statue, che sembrano emergere da un oceano.

Quelle due statue di pietra sono dai moderni Egizi chiamate Schama e Tama, e per essi rappresentano due genii cattivi, poichè, secondo la dottrina di Maometto, con questi due nomi viene indicato il fuoco dell'inferno. Poste fuori di un tempio, ora totalmente scomparso, esse tengono la faccia rivolta al sole nascente; i due monumenti superstiti se ne stanno ora soli in mezzo della grande pianura, convertita nel tempo delle inondazioni in un vasto mare, dal quale emergono a guisa di isole, qua, un campo verdeggiante, colà, terre coronate di palmizi e di mimose, bellamente avvicendandosi.

L'altezza di una delle statue, quella che è a tramontana, è di piedi 45 1/2, oltre alla base, la quale conta 13 piedi e 7 pollici, e di cui tre piedi sono coperti da un gradino che le gira intorno. Laonde tutto il monumento si erge all'altezza circa di sessanta piedi. La pietra è di quarzo conglomerato duro e affatto ruvido.

La statua colossale di cui parliamo si ritenne essere quella stessa del *Memnone* dell'antica tradizione greca egizia. Questo eroe, secondo la leggenda, era figlio di Titone e dell'Aurora; era stato mandato da suo padre, re d'Etiopia e dell'Egitto, in aiuto di Priamo; uccise Antiloco, figlio di Nestore, e morì egli stesso per mano di Achille. La leggenda soggiunge che dalle ceneri di lui uscirono augelli detti *memnonidi*, i quali tra di loro si combattevano rabbiosamente. Le lagrime della madre Aurora diedero origine alla rugiada. In onore di Memnone vennero eretti magnifici edifizi, chiamati memnoniani, a Ecbatani e a Susa. Quella figura di pietra, al sorgere dell'aurora, mandava, dicesi, suoni lamentevoli, coi quali ai lamenti della madre rispondeva.

Tali erano le tradizioni; tuttavia più recentemente, il diciferamento delle vetuste iscrizioni egizie, situate posteriormente al monumento, hanno fatto credere che questa statua, come l'alta sua compagna, sono estranee all'omerico eroe Memnone; ma quella colossale è l'effigie del re Amenofe III, che gloriosamente regnò sull'Egitto millecinquecento anni prima dell'èra cristiana.

Del resto, Memnone o Amenote, ecco due giganti solitari, che da tre mila secoli stanno in sentinella e accennano a voler essere testimonianze storiche di alta importanza!

DIARIO

L'anniversario delle terribili battaglie che si sono combattute nel 1870 attorno a Metz e a Sedan non venne solennizzato in Germania come in Francia se non per mezzo di pie dimostrazioni in memoria dei soldati delle due nazioni che vi sono morti per i proprii paesi. In Germania queste manifestazioni hanno fatto concepire il desiderio generale di celebrare con una festa nazionale la data più memorabile della gran guerra. Varie proposte si erano fatte, ma fino dall'aprile 1871 l'imperatore Guglielmo con una sua ordinanza aveva commesso che si lasciasse libera ogni manifestazione del sentimento pubblico senza determinare alcuna data. Tuttavia sembra che il 2 settembre, anniversario della capitolazione di Sedan — la quale, a detta del signor de Bismarck, poneva fine alla guerra coll'Impero, sebbene non producesse la pace colla Francia — sia stato scelto dai Tedeschi per festeggiare la vittoria più decisiva degli eserciti di Germania e la fondazione dell'unità nazionale. Il 2 settembre pertanto sarà giorno di festa nazionale per un gran numero di località tedesche; ma il governo rimarrà compiutamente estraneo ad ogni dimostrazione.

L'amministrazione generale dell'Impero germanico sta per arricchirsi di una nuova istituzione: un Consiglio di salute pubblica. Secondo la *Correspondance Provinciale*, il cancelliere ha proposto al Consiglio federale la creazione d'una Commissione imperiale incaricata di vegliare alla conservazione della salute pubblica. Il progetto di legge relativo a questa istituzione è già allo studio, ed il Consiglio federale sarà quanto prima in grado di pronunciarsi a questo proposito. Per ora le attribuzioni del nuovo Consiglio di sanità sarebbero soltanto consultive. Più tardi poi, quando se ne facesse sentire il bisogno, si potrebbe estendere la sua azione con leggi speciali.

Un dispaccio dell'*Agenzia Havas* ha smentita l'asserzione del corrispondente del *Times* che il signor Thiers intenda presentare all'Assemblea un regolare programma di ordinamento politico tostochè si riaprirà la sessione. Il *Bien Public* ha poi confermata questa smentita.

Ora la *France* non contesta che la smentita sia esatta, ma osserva che al signor Thiers converrà bene di rivolgere la mente anche all'oggetto accennato dal corrispondente del foglio inglese, poichè al riaprirsi della stagione parlamentare non potranno a meno di venire a galla le più serie questioni di ordine costitutivo.

« Il signor Thiers, scrive la *France*, ignora meno di chicchessia che noi siamo entrati nell'ultima fase del provvisorio. Lasciandoci un periodo di riposo, egli ha voluto prestarci il modo di avvisare con maturità al partito da prendere, e non già accordarci la facoltà di addormirci. Tocca ai signori deputati il profittare delle vacanze per disporsi al nuovo viaggio e sapere verso qual meta intendono guidare la Francia. »

Il corrispondente speciale del *Times* che segue il viaggio del re di Spagna telegrafa da Corogna 22 agosto che dietro invito dell'ammiraglio sir Hästings Yelverton, il re accompagnato da una comitiva numerosa di ufficiali di terra e di mare, visitò la squadra inglese, trattenendosi per qualche tempo a bordo del « Lord Warren » e del « Swiftsure ». S. M. fu molto meravigliata all'aspetto dell'armamento e della tenuta di quei legni. Le ciurme furono messe all'esercizio e manovra dei cannoni, e furono spiegate la natura e l'applicazione delle torpedini. La visita di S. M. fu il soggetto di molte congratulazioni internazionali. I bastimenti erano decorati a parata, e le bande musicali suonarono la marcia reale spagnuola, in mezzo alle salve dell'artiglieria. Alla sera il re e la sua comitiva pranzarono a bordo del « Lord Warren ». S. M. fece il brindisi alla regina Vittoria, e l'ammiraglio Yelverton rispose con uno al re di Spagna.

Il giorno prima il re era partito da Ferrol sul bastimento « Vittoria », accompagnato dalla squadra inglese in due colonne con alla testa la nave capitana. Il tempo era splendido, e prevalse un grande entusiasmo, ed in generale fu uno spettacolo magnifico. La squadra ancorò a mezzogiorno a Corunna, ove l'ammiraglio ed i suoi comandanti sedettero alla sera a mensa col re.

Il re continua a ricevere, ovunque passa, nuove dimostrazioni di rispetto e di adesione.

Intorno all'effetto prodotto dal recente discorso del signor Zorilla ed alle disposizioni dei partiti riguardo alle elezioni, il corrispondente madrileno della *France* scrive che l'accennato discorso forma il tema di tutte le conversazioni e nello stesso tempo dà il segnale della ripresa della vita politica a Madrid.

Questo discorso è il riassunto del programma radicale, la conferma di tutte le dichiarazioni e di tutti i documenti ufficiali emanati dai membri dell'attuale gabinetto.

In altri paesi, questo discorso sarebbe più o meno superfluo; in Spagna i propositi di un partito serio ed omogeneo non potrebbero mai essere troppo frequentemente esposti, le sue aspirazioni troppo chiaramente affermate. Qui, infatti, l'opposizione parlamentare non è stata altro, per molto tempo, se non una finta per salire al potere, l'intrigo basso e vile ha troppo spesso trionfato sulle migliori intenzioni; cosicchè è quasi un assioma generalmente ammesso, che nelle sfere governative la attitudine dei partiti è sempre uniforme.

Scendendo dalla sua alta posizione e frammischiandosi al corpo elettorale come un candidato qualunque, il signor Zorilla dà un esempio che non può mancare di essere fecondo e che mantiene illesa la sua popolarità in mezzo ai cambiamenti ed alle periferie dell'opinione pubblica.

L'accoglienza che gli hanno usata gli elettori del distretto del Centro è stata straordinariamente simpatica e lusinghiera.

Ognuno sentiva che la sua parola energica esprimeva dei sentimenti sinceri, delle convinzioni radicate, e che sarà fra breve confermata dai fatti.

Ma ciò che dà ancora una maggiore importanza a questo discorso si è che egli afferma in modo non dubbio che la fusione già antica delle frazioni democratica e progressista che formano il partito radicale è perfettamente vera ed affatto irrevocabile. Infatti nè il signor Martos, nè il signor Rivero avrebbero tenuto un linguaggio diverso da quello del signor Zorilla.

Cosicchè le voci di zizzania segreta che l'*Union Libérale* aveva seminate, senza prestarvi fede, si perdono nel vuoto e le file dei radicali si stringeranno ancora meglio, se ciò è possibile, durante il periodo elettorale.

Le probabilità di successo in favore del governo aumentano ogni giorno, mentre quelle della precedente maggioranza parlamentare diminuiscono in proporzione inversa.

A benefizio dei danneggiati dalle ultime inondazioni e dalla eruzione del Vesuvio furono testè inviate al Ministero dell'Interno le seguenti somme:

Lire 2629 65 dalla colonia italiana in Odessa a favore dei danneggiati dal Po.

Lire 1080 da italiani residenti in Salonicco, destinate una metà pei danneggiati dall'eruzione del Vesuvio, e l'altra metà pei danneggiati dal Po.

Lire 301 24 raccolte dal R. console di Malaga fra la colonia italiana colà residente e destinate a beneficio dei danneggiati dal Po della provincia di Ferrara.

Lire 27 86 rappresentanti l'aggio ricavato sulla riscossione di due vaglia internazionali per la somma complessiva di lire 355 stata offerta dagli italiani in Cette pei danneggiati dal Po.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

Essen, 27.

In seguito all'espulsione dei gesuiti avvennero sabato alcuni gravi disordini. La truppa dovette intervenire e parecchie persone rimasero ferite.

Dietro un ordine del governatore, i gesuiti partirono ieri mattina, senza che la tranquillità sia stata turbata. La stazione della ferrovia era occupata dai soldati.

Madrid, 26 (sera).

I risultati delle votazioni conoscinte finora permettono di considerare come certe le elezioni di 270 ministeriali radicali, di 75 repubblicani e di 26 conservatori di tutte le frazioni.

Bajona, 27.

Le autorità fanno internare i carlisti.

Milano, 27.

S. M. il Re è partito da Milano alle ore 5 ed arrivò a Casonate alle 6. Assistette alla manovra percorrendo le varie posizioni, seguito da un numeroso stato maggiore. Le artiglierie delle due parti manovrarono mirabilmente. S. M. ripartì per Milano alle ore 11.

Londra, 27.

Assicurasi che sia stata scoperta a San Salvador una congiura tendente a rovesciare i governi di Guatemala e di San Salvador. I capi della cospirazione sarebbero l'arcivescovo Pinol, i gesuiti ed alcuni membri del clero di San Salvador.

Parigi, 27.

Il *Moniteur* assicura che l'imperatore Guglielmo passerà giovedì per Lambach, ove troverà l'imperatore d'Austria, col quale avrà un breve abboccamento.

Borsa di Vienna — 27 agosto.

	26	27
Mobiliare	340 50	342 60
Lombarde	212 10	212 20
Austriache	341 —	340 —
Banca Nazionale	873 1/2	874 —
Napoleoni d'oro	8 74	8 74
Cambio su Londra	109 60	109 65
Rendita austriaca	71 70	71 50
Id. id. in carta	66 35	66 20

Borsa di Parigi — 27 agosto.

	26	27
Prestito francese 5 0/0	88 62	88 72
Rendita francese 3 0/0	55 35	55 52
» » 5 0/0	85 60	85 75
» italiana 5 0/0	68 70	68 60
Consolidato inglese	92 5/8	92 5/8
Ferrovie Lombardo-Venete	497 —	498 —
Obbligazioni Lombardo-Venete	263 —	263 —
Ferrovie Romane	138 —	140 —
Obbligazioni Romane	186	190 —
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863	209 —	209 50
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	212 50	212 50
Cambio sull'Italia	6 3/4	6 3/4
Obbligaz. della Regia Tabacchi	488 —	490 —
Azioni id. id.	716 —	717 —
Londra, a vista	25 59	25 58
Aggio dell'oro per mille	8 —	6 1/2
Banca franco-italiana	— —	— —

Borsa di Berlino — 27 agosto.

	26	27
Austriache	207 1/2	206 1/8
Lombarde	129 7/8	130 1/8
Mobiliare	207 3/4	208 1/4
Rendita italiana	67 1/8	67 1/8
Banca franco-italiana	— —	— —
Tabacchi	— —	— —

Borsa di Londra — 27 agosto.

	26	27
Consolidato inglese	92 3/4	92 3/4
Rendita italiana	67 1/8	67 1/4
Turco	52 3/8	52 1/8
Spagnuolo	29 5/8	29 3/4

Chiusura della Borsa di Firenze — 28 agosto.

	27	28
Rendita 5 0/0	73 72	73 77
Napoleoni d'oro	21 63	21 65 1/2
Londra 3 mesi	27 27	27 26
Francia, a vista	107 37	107 50
Prestito Nazionale	85 50	85 50
Azioni Tabacchi	756 —	756 37
Obbligazioni Tabacchi	523 —	528 —
Azioni della Banca Nazionale	— —	— —
Ferrovie Meridionali	461 50	460 —
Obbligazioni id.	230 —	230 —
Buoni Meridionali	538 —	538 —
Obbligazioni Ecclesiastiche	—	— —
Banca Toscana	1605 1/2	1606 —

Tendenza incerta.

MINISTERO DELLA MARINA.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 27 agosto 1872 (ore 15 31).

Calma quasi generale sulle nostre terre e sui nostri mari. Cielo sereno tranne in molta parte dell'Italia superiore e lungo il littorale da Genova a Livorno. Pressioni diminuite fino a 4 mm., Aosta a Camerino stazionarie o poco aumentate nel resto d'Italia. Nuove probabilità di turbamenti atmosferici nel Nord e nel centro della Penisola, e venti freschi delle regioni Ovest sul Mediterraneo.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 28 agosto 1872.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
			LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	1 luglio 72	—	73 75	73 72 1/2	73 77 1/2	73 75	74 10	74 05	—
Detta detta 3 0/0	1 aprile 72	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Prestito Nazionale	»	—	85 50	85 20	— —	— —	— —	—	—
Detto piccoli pezzi	»	—	—	86 —	— —	— —	— —	— —	—
Obblig. Beni Eccl. 5 0/0	»	—	— —	—		— —	— —	— —	—
Certificati sul Tes. 5 0/0	1 luglio 72	537 50	— —	513 —	— —		— —	— —	—
Detti Emiss. 1860-64	1 aprile 72	—	75 —	74 95	—	—	— —	— —	—
Prestito Romano, Blount	»	—	73 60	73 55	— —	— —	— —	— —	—
Detto Rothschild	1 giugno 72	—	73 45	73 30	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Italiana	1 luglio 72	1000	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Romana	»	1000	1692	1690	— —	— —	— —	— —	—
Banca Nazionale Toscana	»	1000	—	— —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Generale	»	500	574 —	573 50	— —	— —	— —	— —	—
Banca Italo-Germanica	»	500	— —	— —	— —	—	— —	— —	627
Azioni Tabacchi	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbligazioni dette 6 0/0	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500	— —	— —	— —	— —	—	— —	148
Obbligazioni dette	1 luglio 72	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	200
Strade Ferrate Merid.	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Obbl. delle SS. FF. Mer.	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Buoni Merid. 6 0/0 (oro)	»	500	— —	— —	—	— —	— —	— —	—
Società Romana delle Miniere di ferro	1 aprile 67	537 50	155 —	154 —	— —	— —	— —	— —	—
Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1 luglio 72	500	690 —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Titoli provvisori detta	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Gas di Civitavecchia	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Pio Ostiense	»	430	— —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Credito Immobiliare	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	518
Comp. Fondiaria Italiana	»	250	218 —	— —	— —	— —	— —	— —	—
Banca Austro-Italiana	»	500	— —	— —	— —	— —	— —	— —	532

CAMBI	Giorni	LETTERA	DANARO	CAMBI	Giorni	LETTERA	DANARO
Ancona	30	— —	— —	Parigi	90	— —	—
Bologna	30	— —	— —	Marsiglia	90	106 17	106 12
Firenze	30	— —	— —	Lione	90	— —	— —
Genova	30	— —	— —	Londra	90	27 33	27 30
Livorno	30	— —	— —	Augusta	90	— —	— —
Milano	30	— —	— —	Vienna	90	— —	— —
Napoli	30	— —	— —	Trieste	90	— —	—
Venezia	30	— —	— —	Oro, pezzi da 20 f.		21 67	21 65
				Sconto di Banca 5 0/0			

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti: Rend. italiana 5 0/0 73 75, 72 1/2 cont.; 73 75, 77 1/2, 80 f. c.; 74 05 fine sett. pros.
Prestito Rom., Blount 73 60, 73 55.
Banca Generale 572 50, 573, 573 50.
Società Rom. delle min. di ferro 155.

Il Deputato di Borsa: GALLETTI. *Il Sindaco:* A. MARCHIONNI.

Segue ELENCO *delle rendite 5 per cento da inscriversi sul Gran Libro del Debito pubblico per effetto della conversione di beni immobili di Enti morali ecclesiastici.*

(Leggi 7 luglio 1866, n. 3036, e 15 agosto 1867, n. 3848). — *(Vedi i numeri 234, 235, terza pagina).*

Numero progressivo	Denominazione dell' Ente morale ecclesiastico	SEDE dell'Ente morale ecclesiastico – Comune	SEDE – Provincia	Nome e cognome dell'investito o rappresentante dell'Ente morale ecclesiastico	Rendita annua – dovuta sino a tutto il giorno 3 settembre 1867 per effetto dell'articolo 11 della legge 7 luglio 1866	Rendita annua – corrispondente all'ammontare della tassa straordinaria del 30 per 0/0 imposta sul patrimonio ecclesiastico	Rendita annua – da inscriversi a termini dell'art. 18 della legge 15 agosto 1867 a favore degli Enti morali indicati nella colonna 2	Decorrenza della rendita da inscriversi all'Ente morale mediante prelevazione da quella inscritta al Demanio in esecuzione del R. decr. 17 febbraio 1870, n. 5519	Rate arretrate di rendita dovute – dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto il 3 settembre 1867	Rate arretrate – dal giorno 4 settembre 1867 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1868	Rate arretrate – dal 1° gennaio 1869 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino a tutto dicembre 1870	Rate arretrate – dal 1° gennaio 1871 oppure dal giorno della presa di possesso dei beni stabili fino all'epoca indicata nella colonna 9	TOTALE – Colonne 10 + 11 + 12 + 13	Ritenuta per imposta di ricchezza mobile – 8 80 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 12	Ritenuta – 13 20 per cento sulla rata di rendita esposta nella colonna 13	TOTALE – Colonne 15 + 16	Ammontare delle rate arretrate di rendita depurate della ritenuta per imposta di ricchezza mobile e già pagate sul fondo costituito dagli interessi della rendita inscritta al Demanio col R. decreto 17 febbraio 1870, n. 5519 – (Col. 14 – 17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
167	Fabbriceria parrocchiale di	Limone S. Giovani	Brescia	Legale rappresentante	124 61		124 61		36 69	»	»	124 61	161 30	»	16 45	16 45	144 85
168	Fabbriceria parrocchiale di	Pisogne	Id.	Id.	131 06		131 06		9 46	»	»	131 06	140 52	»	17 30	17 30	123 22
169	Fabbriceria parrocchiale di Santa Maria in	Pontagna	Id.	Id.	77 29		77 29		»	»	6 24	77 29	83 53	0 55	10 20	10 75	72 78
170	Fabbriceria parrocchiale di	Roncadelle	Id.	Id.	308 11		308 11		181 44	»	»	308 11	489 55	»	40 67	40 67	448 88
171	Fabbriceria parrocchiale di	Sale Marasino	Id.	Id.	30 »		30 »		6 25	»	»	30 »	36 25	»	3 96	3 96	32 29
172	Fabbriceria parrocchiale di S. Giovanni Battista della Stocchella in	San Bartolomeo	Id.	Id.	148 84		148 84		»	»	»	143 84	148 84	»	19 65	19 65	129 19
173	Fabbriceria parrocchiale di	Serle	Id.	Id.	134 80		134 80		»	»	»	115 41	115 41	»	15 23	15 23	100 18
174	Fabbriceria parrocchiale di	Vobarno	Id.	Id.	235 72		235 72		102 14	»	»	235 72	337 86	»	31 12	31 12	306 74
175	Chiesa parrocchiale di	Villaurbana	Cagliari	Id.	668 45		668 45		453 06	571 01	861 90	668 45	2554 42	75 85	88 24	164 09	2390 33
176	Fabbriceria parrocchiale di Santa Maria di Loreto in S. Stefano di	Campobasso	Campobasso	Id.	23 37		23 37		»	8 63	27 48	23 37	59 48	2 42	3 08	5 50	53 98
177	Fabbriceria della collegiata di Santa Maria Assunta in	Guardialfiera	Id.	Id.	8 50		8 50		»	»	»	0 61	0 61	»	0 08	0 08	0 53
178	Sagrestia della chiesa cattedrale di	Gaeta	Caserta	Id.	37 60		37 60		26 73	»	»	37 60	64 33	»	4 96	4 96	59 37
179	Cappella del SS. Sacramento nella chiesa cattedrale di	Piedimonte d'Alife	Id.	Id.	1840 93		1840 93		1396 06	1644 95	2482 94	1840 97	7364 91	218 50	243 01	461 51	6903 40
180	Cappella della B. V. del Carmine in S. Bartolomeo di	Pontecorvo	Id.	Id.	29 92		29 92		22 07	»	»	29 92	51 94	»	3 95	3 95	47 99
181	Sagrestia di Santa Maria di Porta in	Id.	Id.	Id.	98 60		98 60		74 23	»	»	98 60	172 83	»	13 02	13 02	159 81
182	Cappella della Concezione nella chiesa cattedrale di	Sessa Aurunca	Id.	Id.	3595 33		3595 33		»	3083 »	5033 46	3595 33	11711 79	442 94	474 58	917 52	10794 27
183	Chiesa dei Ss. Cosma e Damiano in	Acireale	Catania	Id.	171 99		171 99		»	27 15	201 50	171 99	400 64	17 73	22 70	40 43	360 21
184	Chiesa parrocchiale di	Albese	Como	Id.	137 52		137 52		»	20 41	68 93	137 52	226 91	6 07	18 15	24 22	202 69
185	Chiesa parrocchiale di	Alserio	Id.	Id.	1336 »		1336 »		964 90	1218 27	1838 92	1336 »	5358 09	161 82	176 35	833 17	5019 92
186	Chiesa parrocchiale di	Bedero	Id.	Id.	8 91		8 91		4 18	»	»	8 91	13 09	»	1 18	1 18	11 91
187	Chiesa parrocchiale di	Cassago Brebbia	Id.	Id.	117 80		117 80		55 63	56 77	85 70	117 80	315 90	7 54	15 55	23 09	292 81
188	Chiesa sussidiaria di San Pietro in	Cuvio	Id.	Id.	70 95		70 95		51 44	»	»	70 95	122 39	»	9 87	9 87	113 02
189	Chiesa parrocchiale di S. Mammete in	Drano	Id.	Id.	6 67		6 67		2 32	»	»	6 67	8 99	»	0 88	0 88	8 11
190	Chiesa parrocchiale di	Induno Olona	Id.	Id.	325 10		325 10		196 87	264 36	399 04	325 10	1185 37	35 12	42 91	78 03	1107 34
191	Chiesa parrocchiale di	Malgrate	Id.	Id.	206 84		206 84		147 09	»	»	206 94	353 93	»	27 30	27 30	326 63
192	Chiesa parrocchiale di	Mombello	Id.	Id.	14 09		14 09		7 59	1 14	1 72	14 09	24 54	0 15	1 86	2 01	22 53
193	Chiesa parrocchiale di S. Michele in Pellio Inferiore di	Pellio di sopra	Id.	Id.	62 64		62 64		38 10	»	»	62 64	100 74	»	8 27	8 27	92 47
194	Chiesa parrocchiale di	San Bartolomeo Val Cavarnia	Id.	Id.	217 08		217 08		»	183 37	302 12	217 08	702 57	26 59	28 65	55 24	647 33
195	Procura della chiesa di S. Michele Arcangelo in	Celico	Cosenza	Id.	170 12		170 12		27 88	139 70	210 86	170 12	548 56	18 56	22 45	41 01	507 55
196	Chiesa parrocchiale di S. Teodoro in	Laino Castello	Id.	Id.	56 95		56 95		»	»	»	56 95	56 95	»	7 52	7 52	49 43
197	Procura della chiesa di Santa Barbara in	Marsi	Id.	Id.	9 29		9 29		6 47	»	»	9 29	15 76	»	1 23	1 23	14 53
198	Fabbriceria parrocchiale dei Ss. Martino e Nicolò in	Binanuova	Cremona	Id.	701 56		701 56		251 39	536 59	809 94	701 56	2299 48	71 27	92 61	163 88	2135 60
199	Fabbriceria parrocchiale di Bolsone di	Zappello	Id.	Id.	1 60		1 60		»	»	»	1 60	1 60	»	0 21	0 21	1 39
200	Fabbriceria parrocchiale di S Giorgio in	Casalbuttano	Id.	Id.	566 50		566 50		243 91	317 52	479 28	566 50	1607 21	42 18	74 78	116 96	1490 25
201	Fabbriceria parrocchiale di S. Giacomo Maggiore apostolo in Agajolo in	Casalmaggiore	Id.	Id.	710 38		710 38		499 24	656 81	991 42	710 38	2857 85	87 24	93 77	181 01	2676 84
202	Fabbriceria parrocchiale ed annesso oratorio dei Ss. Rocco e Carlo in	Credera	Id.	Id.	356 54		356 54		218 88	212 21	320 32	356 54	1107 95	28 19	47 06	75 25	1032 70
203	Fabbriceria parrocchiale di S. Pietro apostolo in	Crema	Id.	Id.	92 43		92 43		66 24	»	»	92 43	158 67	»	12 20	12 20	146 47
204	Fabbriceria parrocchiale di Piccinengo in	Due Miglia	Id.	Id.	48 40		48 40		35 09	»	»	48 40	83 49	»	6 39	6 39	77 10
205	Fabbriceria parrocchiale di	Gombito	Id.	Id.	155 70		155 70		84 77	110 95	167 48	155 70	518 90	14 74	20 55	35 29	483 61
206	Fabbriceria parrocchiale di (1).	Madignano	Id.	Id.	»		»		63 34	»	»	»	63 34	»	»	»	63 34
207	Fabbriceria parrocchiale di Santa Margherita in	Pandino	Id.	Id.	201 78		201 78		108 74	»	»	201 78	310 52	»	26 63	26 63	283 89
208	Fabbriceria parrocchiale del Rosario in Gradella di	Id.	Id.	Id.	424 29		424 29		232 47	330 96	499 56	424 29	1487 28	43 96	56 01	99 97	1387 31
209	Fabbriceria parrocchiale di	S. Giovanni in Croce	Id.	Id.	266 60		266 60		194 76	196 05	295 92	266 60	953 33	26 04	35 19	61 23	892 10
210	Fabbriceria parrocchiale di	S. Lorenzo de' Picenardi	Id.	Id.	376 29		376 29		121 83	211 97	390 88	376 29	1100 97	34 40	49 67	84 07	1016 90
211	Fabbriceria parrocchiale di	Cappella de' Picenardi	Id.	Id.	186 40		186 40		136 69	76 37	115 28	186 40	514 74	10 14	24 60	34 74	480 »
212	Fabbriceria parrocchiale di S. Siro per il legato Ciboldi in	Soresina	Id.	Id.	401 71		401 71		212 01	372 59	562 40	401 71	1548 71	49 49	53 03	102 52	1446 19
213	Fabbriceria parrocchiale di	Sospiro	Id.	Id.	3097 04		3097 04		834 48	2851 53	4304 20	3097 04	11087 25	378 77	408 81	787 58	10299 67
214	Fabbriceria parrocchiale di S. Stefano in	Vairano	Id.	Id.	129 10		129 10		91 80	»	»	129 10	220 90	»	17 04	17 04	203 86
215	Cappella campestre di S. Maurizio in	Acceglio	Cuneo	Id.	42 »		42 »		»	»	»	42 »	42 »	»	5 54	5 54	36 46
216	Cappella di San Lorenzo in	Id.	Id.	Id.	4 45		4 45		»	»	»	4 45	4 45	»	0 59	0 59	3 86
217	Cappella della Concezione in borgata dei Biglini in	Alba	Id.	Id.	257 14		257 14		»	203 31	360 »	257 14	820 45	31 68	33 94	65 62	754 83
218	Chiesa parrocchiale dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo per i beni della Compagnia del Rosario in	Argentera	Id.	Id.	102 29		102 29		»	25 66	143 20	102 29	271 15	12 60	13 50	26 10	245 05
219	Altare maggiore del SS. Sacramento nella parrocchiale dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo in	Id.	Id.	Id.	22 98		22 98		»	»	»	22 98	22 98	»	3 03	3 03	19 95
220	Cappella di Sant'Antonio abate in	Brossasco	Id.	Id.	30 »		30 »		»	12 89	42 »	30 »	84 89	3 70	3 96	7 66	77 23
221	Cappella di Santa Maria regina degli Apostoli detta del Castello in	Caraglio	Id.	Id.	16 80		16 80		»	12 61	23 52	16 80	52 93	2 07	2 22	4 29	48 64
222	Cappella di San Carlo in Paschera di (2)	Id.	Id.	Id.	»		»		»	16 69	25 20	»	41 89	2 22	»	2 22	39 67
223	Fabbriceria parrocchiale di	Castelletto Stura	Id.	Id.	22 50		22 50		»	»	»	22 50	22 50	»	2 97	2 97	19 53
224	Cappella od Altare delle Anime Purganti in	Castelmagno	Id.	Id.	50 66		50 66		»	37 13	70 92	50 66	158 71	6 24	6 69	12 93	145 78
225	Cappella della Beata Vergine delle Grazie e di S. Michele in	Centallo	Id.	Id.	743 15		743 15		»	100 27	1031 40	743 15	1874 82	90 76	98 10	188 86	1685 96
226	Cappella delle Cabasse in	Ceresole	Id.	Id.	26 95		26 95	1° gennaio 1872	»	»	0 57	26 95	27 52	0 05	3 55	3 60	23 92
227	Cappella di S. Defendente in (3)	Cervasca	Id.	Id.	»		»		»	0 07	0 30	»	0 37	0 03	»	0 03	0 34
228	Cappella di S. Carlo in	Ceva	Id.	Id.	132 75		132 75		»	»	127 15	132 75	259 90	11 19	17 52	28 71	231 19
229	Sagrestia della chiesa parrocchiale di	Id.	Id.	Id.	556 50		556 50		»	»	»	556 50	556 50	»	73 46	73 46	483 04
230	Cappella di S. Grato del Bricco Faule del Roreto in	Cherasco	Id.	Id.	55 62		55 62		»	»	2 54	55 62	58 16	0 22	7 34	7 56	50 60
231	Cappella campestre di Sant'Anna in	Chiusa di Pesio	Id.	Id.	225 65		225 65		»	9 68	35 04	225 65	270 37	3 08	29 79	32 87	237 50
232	Cappella di Santa Maria Rocca in	Id.	Id.	Id.	41 »		41 »		»	2 93	7 30	41 »	51 23	0 64	5 41	6 05	45 18
233	Cappella di S. Sebastiano in	Crissolo	Id.	Id.	19 92		19 92		»	»	0 58	19 92	20 50	0 05	2 63	2 68	17 82
234	Cappella di Maria Vergine del Prapetto in	Id.	Id.	Id.	2 42		2 42		»	»	»	2 31	2 31	»	0 30	0 30	2 01
235	Cappella di S. Chiaffredo in	Id.	Id.	Id.	179 61		179 61		»	»	»	171 63	171 63	»	22 66	22 66	148 97
236	Cappella di S. Rocco in	Id.	Id.	Id.	6 26		6 26		»	»	0 29	6 26	6 55	0 03	0 83	0 86	5 69
237	Cappella di S. Rocco in Festiona di	Demonte	Id.	Id.	26 64		26 64		»	»	»	18 27	18 27	»	2 41	2 41	15 86
238	Cappella di S. Bartolomeo in Fedio di	Id.	Id.	Id.	55 »		55 »		»	10 37	77 »	55 »	142 37	6 78	7 26	14 04	128 33
239	Chiesa della Beata Vergine di S. Quirico in	Dogliani	Id.	Id.	19 49		19 49		»	»	»	19 49	19 49	»	2 57	2 57	16 92
240	Sagrestia della chiesa cattedrale di	Fossano	Id.	Id.	5912 93		5912 93		4303 30	5287 68	7981 40	5912 93	23485 31	702 36	780 51	1482 87	22002 41
241	Chiesa succursale di S. Bernardo in	Id.	Id.	Id.	107 36		107 36		»	»	2 74	107 36	110 10	0 24	14 17	14 41	95 69
242	Cappella di Santa Lucia ai Botteri in	Frabosa Soprana	Id.	Id.	37 »		37 »		»	»	3 60	37 »	40 60	0 32	4 88	5 20	35 40
243	Cappella di S. Rocco in Cossaglia di	Id.	Id.	Id.	58 14		58 14		»	»	2 11	58 14	60 25	0 19	7 67	7 86	52 39
244	Cappella di Sant'Antonio abate in	Garessio	Id.	Id.	35 »		35 »		»	»	0 82	35 »	35 82	0 07	4 62	4 69	31 13
245	Cappella del Carmine in Murseeco di	Id.	Id.	Id.	11 19		11 19		»	»	»	8 67	8 67	»	1 14	1 14	7 53
246	Cappella del Castelrotto in	Guarene	Id.	Id.	39 38		39 38		»	»	5 05	39 38	44 43	0 44	5 20	5 64	38 79
247	Fabbriceria parrocchiale di S. Chiaffredo in Limonetto di	Limone	Id.	Id.	19 28		19 28		»	»	»	19 28	19 28	»	2 54	2 54	16 74
248	Altare del Rosario nella parrocchiale di S. Giovanni Battista in	Moiola	Id.	Id.	11 20		11 20		0 90	10 39	15 68	11 20	38 17	1 38	1 48	2 86	35 31
249	Altare maggiore del SS. Sacramento nella chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista in	Id.	Id.	Id.	64 87		64 87		5 23	60 16	90 82	64 87	221 08	7 99	8 56	16 55	204 53
250	Cappella di S. Rocco in	Monasterolo Cassolo	Id.	Id.	8 60		8 60		»	»	0 42	8 60	9 02	0 04	1 14	1 18	7 84
251	Cappella di S. Giuseppe in	Montaldo di Mondovì	Id.	Id.	29 84		29 84		»	»	1 38	29 84	31 22	0 12	3 94	4 06	27 16
252	Cappella di S. Andrea in	Id.	Id.	Id.	4 44		4 44		»	»	0 12	4 44	4 56	0 01	0 59	0 60	3 96
253	Cappella campestre di San Vito in	Montà	Id.	Id.	106 79		106 79		»	»	4 98	106 79	111 77	0 44	14 10	14 54	97 23
254	Cappella della Natività di Maria Vergine in Pezzole di	Novello	Id.	Id.	74 96		74 96		»	»	»	49 14	49 14	»	6 49	6 49	42 65
255	Fabbriceria parrocchiale di Quarzina in	Ormea	Id.	Id.	87 95		87 95		»	»	4 75	87 95	92 70	0 42	11 61	12 03	80 67
256	Cappella di S. Grato nella borgata delle Caranche in	Pamparato	Id.	Id.	15 75		15 75		»	»	0 21	15 75	15 96	0 02	2 08	2 10	13 86
257	Cappella di S. Donato in	Id.	Id.	Id.	10 74		10 74		»	»	»	10 62	10 62	»	1 40	1 40	9 22
258	Cappella di S. Giovenale in	Peveragno	Id.	Id.	110 97		110 97		»	48 28	105 46	110 97	256 71	9 28	14 65	23 93	232 78
259	Cappella campestre di S. Giusto in	Pocapaglia	Id.	Id.	41 »		41 »		»	»	25 37	41 »	66 37	2 23	5 41	7 64	58 73
260	Cappella di Sant'Anna in	Roascio	Id.	Id.	7 80		7 80		»	»	1 44	7 80	9 24	0 13	1 03	1 16	8 08
261	Cappella di S. Rocco in	Id.	Id.	Id.	4 15		4 15		»	»	0 78	4 15	4 93	0 07	0 55	0 62	4 31
262	Cappella di Santa Brigida nella parrocchiale di	Roccaforte	Id.	Id.	350 50		350 50		»	»	37 65	350 50	388 15	3 31	46 27	49 58	338 57
263	Chiesa parrocchiale di	Roccavione	Id.	Id.	796 92		796 92		»	»	»	405 10	405 10	»	53 47	53 47	351 63
264	Fabbriceria parrocchiale di	S. Stefano Belbo	Id.	Id.	16 »		16 »		»	»	»	16 »	16 »	»	2 11	2 11	13 89
265	Cappella del Rosario nella parrocchiale di	S. Stefano Roero	Id.	Id.	33 50		33 50		»	»	4 95	33 50	38 45	0 44	4 42	4 86	33 59
266	Chiesa parrocchiale e Compagnia del Rosario in	S. Vittoria	Id.	Id.	40 80		40 80		»	»	»	40 80	40 80	»	5 39	5 39	35 41
267	Cappella della SS. Trinità in	Scagnello	Id.	Id.	6 »		6 »		»	»	»	5 80	5 80	»	0 77	0 77	5 03
268	Cappella delle Tevelle in	Sommariva del Bosco	Id.	Id.	48 »		48 »		»	»	2 33	48 »	50 33	0 21	6 34	6 55	43 78
369	Cappella della Madonna delle Grazie in	Torre S. Giorgio	Id.	Id.	40 »		40 »		»	21 47	56 »	40 »	117 47	4 93	5 28	10 21	107 26
270	Fabbriceria parrocchiale di Morra in	Villar S. Costanzo	Id.	Id.	759 »		759 »		»	»	146 11	759 »	905 11	12 86	100 18	113 04	792 07
271	Cappella di S. Antonio in	Viola	Id.	Id.	38 27		38 27		»	»	»	37 31	37 31	»	4 92	4 92	32 39
272	Cappella di M. V. della Neve in	Id.	Id.	Id.	196 18		196 18		»	»	»	178 20	178 20	»	23 52	23 52	154 68
273	Fabbriceria della chiesa parrocchiale di S. Lorenzo in	Id.	Id.	Id.	66 82		66 82		»	»	»	65 15	65 15	»	8 60	8 60	56 55
274	Amministrazione parrocchiale di S. Biagio in	Cento	Ferrara	Id.	325 92		325 92		169 30	»	»	325 92	495 22	»	43 02	43 02	452 20
275	Amministrazione parrocchiale di Sant'Isidoro in Penzale di	Id.	Id.	Id.	218 87		218 87		51 72	»	»	218 87	270 59	»	28 89	28 89	241 70
276	Patrimonio Negri pei legati Graziani-Massari in	Migliaro	Id.	Id.	35 96		35 96		»	1 51	50 37	35 96	87 84	4 43	4 75	9 18	78 66
277	Fabbriceria di Santa Maria patrona nella chiesa cattedrale di	Lucera	Foggia	Id.	3866 55		3866 55		2223 27	3314 86	5003 56	3866 55	14408 24	440 31	510 38	950 69	13457 55
278	Fabbriceria per le riparazioni della chiesa cattedrale di	Id.	Id.	Id.	2315 39		2315 39		1331 35	40 25	60 76	2315 39	3747 75	5 35	305 63	310 98	3436 77
279	Chiesa del Suffragio in	Cesena	Forlì	Id.	1913 75		1913 75		»	531 12	2303 64	1881 50	4716 26	202 72	248 36	451 08	4265 18
280	Santuario di Nostra Signora di Pontelungo in	Albenga	Genova	Id.	95 67		95 67		17 01	»	»	95 67	112 68	»	12 63	12 63	100 05
281	Fabbriceria parrocchiale di Nostra Signora della Concordia in	Albissola Marina	Id.	Id.	287 15		287 15		»	»	»	287 15	287 15	»	37 90	37 90	249 25
282	Cappella del Rosario in	Bergeggi	Id.	Id.	2 »		2 »		»	0 96	2 80	2 »	5 76	0 25	0 26	0 51	5 25
283	Fabbriceria parrocchiale di S. Martino in	Id.	Id.	Id.	20 »		20 »		2 22	18 55	28 »	20 »	68 77	2 46	2 64	5 10	63 67
284	Fabbriceria parrocchiale di Ruta in (4)	Camogli	Id.	Id.	25 50		25 50		»	»	12 40	25 50	37 90	1 09	3 37	4 46	33 44
285	Fabbriceria parrocchiale di S. Siro di Lanzasco ed annessa Opera delle Anime purganti in Campomarone di	Larvego	Id.	Id.	633 95		633 95		»	22 05	547 56	633 95	1203 56	48 19	83 68	131 87	1071 69
286	Chiesa succursale di S. Andrea e cappella di S. Pellegrino di Povoreto in	Carro	Id.	Id.	109 40		109 40		25 22	48 18	72 72	109 40	255 52	6 40	14 44	20 84	234 68
287	Fabbriceria parrocchiale di Matterano in	Carrodano	Id.	Id.	96 98		96 98		»	12 80	115 26	96 98	225 04	10 14	12 80	22 94	202 10
288	Fabbriceria parrocchiale di Missano ed annessa cappella di Nostra Signora del Conio in	Castiglione Chiavarese	Id.	Id.	53 94		53 94		10 04	39 21	59 18	53 94	162 37	5 21	7 12	12 33	150 04

(Continua)

(1) Inscrizione suppletiva (Vedi n.160 dell'Elenco annesso al R. decreto 25 ottobre 1871, n. 563 - Serie 2ª). — (2) Inscrizione suppletiva (Vedi n. 163 dell'Elenco annesso al R. decreto 8 ottobre 1870, n. 5984. — (3) Inscrizione suppletiva (V. n. 262 dell'Elenco annesso al R. decreto 21 maggio 1871, n. 322 - Serie 2ª). — (4) Inscrizione suppletiva (V. n. 121 dell'Elenco annesso al R. decreto 30 ottobre 1870, n. 6063).

Avviso di vendita giudiziale.

2° *Esperimento.*

Con sentenza resa dal tribunale civile di Viterbo il 14 marzo 1870 venne ordinata la vendita giudiziale dei qui appresso descritti stabili, posti in Marta e suo territorio,

Essendosi adempiuto al disposto del § 1308 del vigente regolamento sotto il 31 maggio 1870, si fa noto al pubblico qualmente nella sala del palazzo comunale di Viterbo, alle ore 10 antimeridiane del giorno di lunedì 9 settembre 1872, avrà luogo la vendita al pubblico incanto dei fondi suddetti.

L'incanto verrà aperto sul prezzo fissato a ciaschedun fondo dal perito giudiziale signor ingegnere Calandrelli, salvi gli aumenti e le prescrizioni volute dalla legge, in base alle quali verrà regolata la vendita sia provvisoria, sia definitiva.

Le spese d'icanto e successive saranno a carico dei rispettivi acquirenti.

Descrizione dei stabili da vendersi.

1° Casa posta in Marta via di Sant'Angelo, a confine Ovidi, Fedeli, Chiatti, Ricci, salvi ecc., composta di un vano sotterraneo, di due ambienti pianterreni, di due ambienti mezzanini, di un ambiente d'ingresso al primo piano, e di numero sei ambienti al secondo piano, valutata lire 1734 55;

2° Cellaro con alcuni vani incavati nel tufo, posto in Marta in via la Gavettona al numero di mappa 132 sub. 1, a confine la strada, i beni De Dominicis ed Agosti, gravato dell'annuo perpetuo canone di scudi 4 a favore del canonicato Martellotti, valutato lire 57 50;

3° Diretto dominio di una casa, posta come sopra in via la Gavettona, al numero civico 236, a confine la strada, i beni Ricci, Cascitti, salvi ecc., composta di numero 2 ambienti, uno dei quali privo di luce, ritenuta in enfiteusi temporanea per l'annuo canone di scudi 3 da Nicola Cascitti di cui vige la seconda linea, valutata lire 294 57;

4° Terreno vignato, cannetato, seminativo, posto nel territorio di Marta, voc. Monte davanti, a confine Buzzi, Tarquini, la chiesa della Madonna del Monte, salvi ecc., dell'estensione superficiale di tav. 16 55, valutato lire 910 98;

5° Terreno seminativo, vitato con piccolo canneto e varie piante di frutta, posto come sopra, voc. Orto di S. Pietro, a confine la strada provinciale S. Egidio, la Cannara, ed i beni Cresci, salvi ecc., della estensione superficiale di tav. 14 40, gravato in parte dell'annuo perpetuo canone di scudi tre a favore della Prepositeria della Morte, valutato lire 1307 10;

6° Terreno seminativo, alberato ed olivato, posto come sopra in contrada il Monte di dietro, a confine altri beni Agosti, Natali, Patiga e lo stradello vicinale, salvo ecc., dell'estensione superficiale di tavole 8 50, valutato lire 858;

7° Terreno seminativo, vitato, alberato, ed in parte cannetato, poste nella contrada suddetta, a confine Agosti, Mauri, Zerbini, salvi ecc., gravato dell'annuo canone temporaneo di scudi 10 10 a favore della Campagnia della Misericordia, valutato lire 955 42.

4315 GIUSEPPE ANGELINI, proc.

A Sua Eccellenza Commendatore primo presidente presso la Corte di Appello delle Calabrie.

Francescantonio Scibello e Bellissario Carrapetti, e questi nella qualità di procuratore della signora Anna Maria Pedullà, non che Rosario Puliti, domiciliati e residenti in Palmi, la pregano volersi con piacere omologare l'adozione eseguita innanzi Sua Eccellenza il giorno dodici corrente mese, giusto l'atto autentico redatto in pari data con gli altri analoghi documenti riuniti in un fascicolo, affinchè si dessero gli opportuni provvedimenti come per legge da questa Corte d'Appello.

Catanzaro, 15 giugno 1872. — Giuseppe Ursetti proc.

Presentato in cancelleria addì 15 giugno 1872. — E Molè.

La sezione civile della Corte d'appello delle Calabrie

Letta la dietro scritta dimanda, con la quale i signori Francescantonio Scibello e Rosario Puliti, entrambi domiciliati in Palmi, chiedono che sia ammessa l'adozione fatta dal primo in favore del secondo, figlio costui di genitori ignoti, come dall'atto di adozione del 12 giugno andante anno (1) presentato in copia autentica a questa Corte in data 15 detto mese per l'omologazione.

Assunte le opportune informazioni e verificato quanto è prescritto nell'articolo 215 Codice civile;

Sentita la relazione fatta dall'illustrissimo primo presidente;

Sentito in camera di consiglio il sostituto procuratore generale signor cavaliere Marini Giuseppe, che ha chiesto di farsi luogo all'adozione, dopo di che si è ritirato;

Visti gli articoli 216 e 218 del detto Codice,

La Corte dichiara che si fa luogo all'adozione

Ed ordina quindi che il presente decreto sia pubblicato ed affisso nei luoghi seguenti e nel seguente numero di copie, cioè una copia nella porta della sala d'udienza di questa Corte d'appello; altra nella porta della sala d'udienza del tribunale civile e correzionale di Palmi; altra nella porta della sala d'udienza della pretura di Palmi; altra nella porta della sala d'udienza del tribunale civile e correzionale di Reggio Calabria; altra nella porta esterna della casa d'abitazione dell'adottante; ed altre tre copie negli albi pretori dei comuni di Messina, Palmi e Bovalino; sarà inoltre il decreto medesimo inserito nel Giornale degli annunzi giudiziari del distretto e nel Giornale Ufficiale del Regno.

Fatto e deliberato in Catanzaro nella camera di consiglio delle sezioni civili della Corte d'appello dai signori commendatore Feuli Raffaele primo presidente, cavaliere Bartolini Nicola, cavaliere Miceli Alessandro, cavaliere Pecchia Ottavio e cavaliere Loreca Giovanni consiglieri, oggi li 3 del mese di luglio 1872 (1) numero 588, registrato in Catanzaro addì 12 giugno 1872, registro 3°, vol. 35, fol. 10, esatte lire 60.

Il ricevitore Carlo Mola.

Firmati: R. Feuli — Giovanni Loreca — A. Miceli — Ottavio Pecchia — N. Bartolini — F. Pirri.

Catanzaro, 6 luglio 1872.

Per copia conforme rilasciata al procuratore Giuseppe Urzetta.

Il cancelliere
4255 E. MOLÈ.

R. PRETURA DEL 4° MANDAMENTO DI ROMA.

Io sottoscritto usciere sotto il giorno 24 agosto 1872 ho pignorato a richiesta della Ditta G. P. Tagliacozzo rappresentata dai signori Tagliacozzo Giuseppe e Salvatore, residenti in via Paganica, numero 7, le somme che il signor Gaetano Barbosi rappresentante la Banca del piccolo commercio ritiene e potrà in seguito ritenere a favore di Domenico Serafini d'incognito domicilio, residenza e dimora fino alla concorrenza di lire 1236 45 sorte e spese del precetto senza pregiudizio delle altre liquidate nella sentenza del signor pretore del secondo mandamento di Roma e successive, in virtù della quale ho proceduto al suddetto atto, ed in pari tempo ho citato il detto Domenico Serafini a comparire avanti il signor pretore del quarto mandamento all'udienza del giorno 4 settembre prossimo per assistere alla dichiarazione che verrà emessa dal sig. Gaetano Barbosi e sentire ordinare la libera consegna delle somme che il medesimo ritiene e potrà in seguito ritenere alla Ditta istante fino alla estinzione del debito, ed emanare sentenza eseguibile provvisoriamente non ostante opposizione, appello e senza cauzione, con la condanna a tutte le spese.

Roma, 24 agosto 1872.

L'usciere del 4° mandamento
4325 TOMMASO BERTI.

ESTRATTO DI DECRETO

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Torino, sul ricorso presentato dalli signori cav. Luigi, ed ing. Ottavio fratelli Moreno fu Francesco, nativi di Casale, e residenti il primo in Roma ed il secondo in Londra, con suo decreto 14 agosto corrente anno autorizzò la Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare il tramutamento in cartelle al portatore della rendita consolidata 5 per 100, creazione 10 luglio 1861 iscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia a favore di Moreno Teresa Benedetta, vedova, nata Bruno, fu Giuseppe, domiciliata a Torino, come da certificati 9 gennaio 1870, portanti li numeri 138384 e 138385, della rendita caduno di lire 550 annue, dichiarando tale rendita essere devoluta in assoluta proprietà alli cavaliere Luigi e ingegnere Ottavio fratelli Moreno fu Francesco maggiori d'età, domiciliati il primo a Roma ed il secondo a Londra, quali unici eredi legittimi dell'autrice di detta loro madre deceduta in questa città il 26 luglio 1872 senza testamento.

4330 Caus. G. CERUTTI, proc. speciale.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Sul ricorso sporto al tribunale civile e correzionale di Torino dai signori Benedetto e Giuseppe fratelli Conterno del fu Giovanni Francesco unitamente alla signora Agata Soldati loro madre, ne emanò decreto col quale si autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare la traslazione del certificato numero 63689, della rendita di lire 50, intestato a Conterno Giovanni Francesco fu Giuseppe, a favore dei coeporenti, cioè nella proprietà ed in parti eguali alli Benedetto e Giuseppe fratelli Conterno, e nell'usufrutto alla loro madre Agata Soldati vedova Conterno.

Si diffida chiunque vi abbia interesse a proporre le sue ragioni nanti il tribunale predetto, nei modi e termini prescritti dal regolamento sull'Amministrazione del Debito Pubblico.

Torino, 24 agosto 1872.

CAMILLO PAOLO SPANNA fu Giovanni Domenico, agente di cambio. 4331

Atto di notificanza d'ordinanza.

Sull'istanza del signor Tancredi Oliveri negoziante in Roma, elettivamente domiciliato nel vicolo Sciarra, num. 54, piano primo, presso lo studio del dott. Eugenio Rossi, io sottoscritto Filippo Mercatali, usciere alla prima pretura di Roma, specialmente destinato, ho con mio atto d'oggi notificato, secondo le forme dell'articolo 141 del Codice di procedura civile, al signor Luigi Navone, già domiciliato in Roma, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignota, l'ordinanza resa, a mente dell'articolo 647 del Codice medesimo, dal signor pretore del primo mandamento di Roma in data del 16 corrente agosto, colla quale, in contradditorio della Ditta fratelli Domenico Carrera e del signor Prisco Casetti, venne sospesa la vendita dei mobili di cui in detto verbale di spettanza dell'instante, e furono per gli opportuni provvedimenti le parti rimesse davanti al tribunale civile di Roma per l'udienza del dieci prossimo settembre.

Roma, addì 27 agosto 1872.

4322 FILIPPO MERCATALI, usciere.

ESTRATTO DI SENTENZA

pronunziata dalla R. Corte di appello di Ancona nel 13 luglio 1872 nella causa tra

Giovannetti cav. avv. Eugenio quale amministratore del patrimonio del fu Cesare Giammagli, appellante, e

Giammagli Soleri sig. conte Giacomo, domiciliato in Rimini, e Corraducci vedova Giammagli signora Margherita, domiciliata in Ancona, appellati;

Nonchè i creditori e gli aventi interesse nel patrimonio suddetto;

Colla quale si confermò l'appellata sentenza del tribunale civile di Ancona del 19 ottobre 1871, pronunciata fra le medesime parti, in quella parte che rigettò l'incidente promosso dall'avvocato Giovannetti suddetto con citazione 16 settembre 1871 per la nomina dei due deputati revisori del conto, come meglio alla sentenza stessa a cui, ecc.

Tanto per tutti gli effetti di ragione e di legge.

Ancona, 22 agosto 1872.

Dott. N. MONTANARI, proc.
4310 RAFFAELE BALDASSARI, usciere.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Si rende noto per tutti quegli effetti che di legge avere il tribunale civile e correzionale di Torino sull'instanza del signor Sola Francesco qual tutore delli minori Edoardo ed Eugenio fratelli Lusso, residenti a Torino, con elezione di domicilio presso il procuratore capo Alberto Bubbio e suo ufficio tenuto in Torino via Siccardi, n. 2, p. 2°, emanato il seguente

Decreto:

Il tribunale sentita in camera di consiglio la relazione fattasi dal signor giudice delegato, autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia di operare il tramutamento della rendita complessiva di lire 5130, consolidato cinque per cento, in capo alli Edoardo ed Eugenio fratelli Lusso fu Giuseppe Antonio, rendita conflata dei seguenti certificati nominativi:

1862 1° maggio, n. 11869, della rendita di lire 500, intestato a Lusso Giuseppe Antonio fu Lorenzo.

1862 18 settembre, n. 45757, della rendito di lire 1000, intestato a Lusso causidico Giuseppe fu Lorenzo.

1862 20 ottobre, n. 51187, della rendita di lire mille, intestato a Lusso Giuseppe Antonio causidico fu Lorenzo.

1864 7 luglio, n. 86372, della rendita di lire mille, intestato a Lusso Giuseppe fu Lorenzo.

1864 7 luglio, n. 86373, della rendita di lire mille, intestato a Lusso Giuseppe fu Lorenzo.

1869 3 febbraio, n. 130304, della rendita di lire centotrenta, intestato a Lusso Edoardo, Eugenio ed Ernesto fu Giuseppe sotto la legittima amministrazione della madre Irene nata Sola.

1870 22 luglio, n. 142048, della rendita di lire 500, intestato alli Lusso Edoardo, Eugenio ed Ernesto fu Giuseppe sotto la legittima amministrazione della madre Irene nata Sola.

Manda tale tramutamento farsi in due certificati di lire 2565 di rendita caduno, intestato l'uno a Lusso Eugenio fu Giuseppe Antonio sotto la tutela di Sola Francesco Antonio residente a Torino, e l'altro in capo a Lusso Edoardo fu Giuseppe Antonio sotto la tutela di Sola Francesco Antonio residente in Torino.

Torino, 9 agosto 1872.

Il presidente sottoscritto Ajroldi — e Chinaghini vicecancelliere.

4332 A. BUBBIO, proc. capo.

AVVISO.

Nei numeri 196, 207 e 218 corrente anno di questa Gazzetta venne inserito un decreto del tribunale civile e correzionale di Milano in data 19 giugno 1872, col quale veniva autorizzata la Direzione Generale del Debito Pubblico a *tramutare* diversi certificati di rendita intestati a De Micheli Noè fu Carlo di Milano. Nell'indicare il numero di uno di quei certificati occorse un errore che devesi rettificare. Invece del num. 41159 come fu stampato, il certificato porta il numero 14159, della rendita di lire 125.

AVVISO.

Si fa noto che il tribunale civile di Pallanza sull'istanza di Torsetta Maria moglie di Marovelli Giuliano del fu Angelo Domenico d'Invorio Superiore, tanto per sè, quanto pei minori suoi figli Angelo e Giuliano, con suo decreto del 4 maggio 1872 mandò assumere le informazioni prescritte dall'articolo 23 del Codice civile circa la assenza del suddetto Marovelli Giuliano per lo scopo della relativa dichiarazione.

Torino, il 26 agosto 1872. 4329

REGIA PREFETTURA DI GIRGENTI

Avviso d'asta per l'appalto del servizio di fornitura nelle carceri giudiziarie della provincia di Girgenti.

Si fa noto al pubblico che alle 12 meridiane del giorno 16 del prossimo settembre, nell'ufficio di questa Prefettura, si addiverrà alla presenza del signor prefetto, o del consigliere delegato, al pubblico incanto col metodo della candela vergine per l'appalto del detto servizio di fornitura in conformità della seguente

TAVOLA.

Num. d'ordine de' lotti	Circolo di carceri giudiziarie componenti il lotto	Genere del servizio che si appalta	Disposizioni dei capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871 che regolano l'appalto del lotto		Quantità approssimativa delle giornate di presenza nel corso dell'appalto	Diaria fissata per l'asta	Importo		Esemplari dei capitoli d'onere a carico del deliberatario	
			Parti dei capitoli	Tavole relative		L. C.	della cauzione in rendita dello Stato	del deposito per adire all'asta	Quantità	Importo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Unico	Carceri giudiziarie della provincia	Servizio del mantenimento	Parte 1ª, titolo 1° della parte 2ª	A, D, G, L, O, P, Q p. 1ª R parte 1ª	1,526,113	» 69	2500	4700	44	L. 99 »

Il deliberamento avrà luogo alle seguenti

Condizioni generali:

1. La durata dell'appalto è stabilita per anni 4 decorrendi dal 1° gennaio 1873 al 31 dicembre 1876.

2. L'appalto sarà regolato dai capitoli d'oneri in data 15 luglio 1871, limitatamente alle disposizioni segnate nelle colonne 4ª e 5ª della Tavola sovrastante.

3. Si dichiara che il numero complessivo delle giornate di presenza che, durante l'appalto, danno diritto alla percezione della diaria, ai termini dell'articolo terzo dei capitoli d'oneri, è indicato in modo meramente approssimativo nella colonna 6ª della Tavola suddetta.

4. L'asta sarà aperta sul prezzo indicato nella colonna 7ª della Tavola per ognuna delle giornate di presenza utili, ai termini dell'articolo terzo dei capitoli suddetti. L'asta sarà tenuta col metodo della candela vergine, e verranno osservate le formalità prescritte al titolo secondo, capo terzo, sezione prima del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, in data 4 settembre 1870, n. 3852, pei contratti a farsi con formalità d'incanto.

La stipulazione, l'approvazione e l'esecuzione del contratto avrà luogo nei modi prescritti dal titolo secondo, capo quarto del regolamento predetto.

5. Le offerte in ribasso al prezzo fissato nella colonna 7ª della Tavola non potranno essere minori di 5 millesimi, ovvero di mezzo centesimo di lira, esclusa ogni altra più minuta frazione. Non si accetteranno quindi offerte di ribasso non equivalenti a 5 millesimi di lira od a multipli di questa frazione, nè sotto altra forma qualsiasi.

6. I prezzi speciali fissati a titolo di compenso per le forniture ed i servizi, di cui negli articoli 69, 187, 189, 195, 197 dei capitoli, non sono soggetti a ribasso.

7. Per essere ammessi all'asta dovranno i concorrenti fare il deposito indicato nella colonna 9ª della Tavola in contanti od in biglietti di Banca aventi corso legale. Tale deposito verrà poi restituito dopo l'incanto, meno quello fatto da chi rimarrà aggiudicatario, che resterà presso la Prefettura sino a che non sarà stipulato il corrispondente contratto, e prestata o completata col deposito istesso la cauzione definitiva.

8. Gli stabilimenti carcerari incaricati della fornitura degli oggetti di corredo carcerario rispettivamente descritti nelle Tavole A, B, C dei capitoli sono quelli scritti a penna nelle Tavole stesse alla colonna 7ª. Tanto i capitoli d'onere quanto i campionari trovansi visibili presso questa prefettura, non che presso la Direzione delle carceri di Girgenti, e presso le sottoprefetture di Sciacca e Bivona.

9. In caso di deliberamento il termine utile per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione è stabilito in giorni 15 scadenti nel giorno 1° ottobre, alle ore 12 meridiane.

10. Presentandosi offerte di ribasso, l'incanto definitivo avrà luogo il dì 16 stesso mese.

11. Avvenendo la definitiva aggiudicazione, il deliberatario dovrà entro otto giorni dalla data della medesima stipulare coll'Amministrazione regolare contratto, e vincolare a garanzia delle obbligazioni assunte verso lo Stato una rendita del Debito Pubblico Italiano per la somma indicata nella colonna 8ª della Tavola sopracitata. Ommettendo il deliberatario di presentarsi nel termine preindicato alla stipulazione del contratto, egli perderà il deposito di cui è parola alla colonna 9ª della Tavola, il quale cederà *ipso jure* a beneficio dell'Amministrazione, e si procederà a nuova asta.

12. Le spese tutte di pubblicazione, d'asta, contratto, copie, registro e bollo, e qualunque altra relativa all'appalto sono a carico del deliberatario, che dovrà all'atto dell'aggiudicazione depositare la somma presunta di L. 6500, salva liquidazione mediante regolare parcella. Egli dovrà inoltre sottostare alle spese di stampa della quantità di esemplari dei capitoli d'oneri indicata nella colonna 9ª della Tavola, in ragione di lire 2 25 per ciascuno.

Girgenti, lì 20 agosto 1872 4272 *Segretario:* S. CIACCIO.

INTENDENZA MILITARE DELLA DIVISIONE DI FIRENZE

AVVISO D'ASTA.

Si notifica che nel giorno 14 settembre p. v., alle ore una pomeridiana avrà luogo in quest'uffizio, via dei Pilastri, ex-Liceo Candeli, avanti il signor intendente militare della Divisione, un pubblico incanto mediante partiti segreti, per la provvista di tele per servizio del vestiario militare, come dallo specchio che fa seguito:

Tela da provvedersi	Quantità in metri	N° dei lotti	Quantità in metri per ogni lotto	Prezzo di ogni metro	Importo di ogni lotto	Cauzione per ogni lotto	Magazzino principale in cui devono effettuarsi la provvista	Annotazioni
Tela liscivata in 9 per 0[0 per asciugamani	100 mila	10	10 mila	» 90	9000 »	900 »		
Tela crociata per giubbe e pantaloni	330 mila	33	10 mila	1 25	12500 »	1250 »		La tela crociata potrà essere anche introdotta nel magazzino di Torino, secondo la dichiarazione da farsi dagli offerenti nell'atto dell'incanto.
Tela cotone bigia (basino) per fodere	160 mila	16	10 mila	» 70	7000 »	700 »	Firenze	
Tela cotone bianca (basino) per mutande	130 mila	13	10 mila	» 95	9500 »	950 »		
Tela di cotone vergata per camicie	430 mila	43	10 mila	» 80	8000 »	800 »		

Tempo per le consegne — La tela dovrà essere provvista, 1/3 entro il mese di dicembre 1872, 1/3 nel mese di gennaio, ed il saldo in febbraio 1873, con avvertenza che il contratto sarà valido dal giorno successivo a quello dell'avviso di approvazione del contratto medesimo; quale avviso sarà dato al deliberatario in modo che abbia due mesi di tempo per fornire il primo quantitativo di tela.

I campioni delle tele da provvedersi sono visibili presso questo uffizio d'Intendenza militare e presso quelli di Torino e di Napoli; nei quali uffizi sono altresì visibili i capitoli generali e parziali d'appalto, sotto l'osservanza dei quali devono aver luogo le provviste, e che faranno poi parte integrante dei contratti.

Le offerte dovranno essere incondizionate, firmate, suggellate e redatte in carta con bollo di lira una, sotto pena di nullità; potranno essere cumulative per diversi od anche per tutti i lotti riferibili però ad una stessa qualità di tela.

Onde essere ammessi all'asta dovranno gli accorrenti rimettere la ricevuta del deposito fatto in una delle Tesorerie dello Stato delle somme come sopra stabilite a cauzione in ragione dei lotti pei quali presentano offerta, e tali cauzioni dovranno esser depositate in moneta corrente od in titoli del Debito Pubblico dello Stato, secondo il valore di Borsa del giorno precedente a quello del fatto deposito.

Il deliberamento dei lotti avrà effetto distintamente per ogni qualità di tela a favore dei migliori offerenti tra coloro che avranno presentate offerte esprimenti un ribasso di un tanto per cento superiore, o pari almeno, al ribasso minimo che risulterà dalle rispettive schede del Ministero della Guerra, che si troveranno deposte sul tavolo, e saranno aperte solo quando saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il tempo utile (fatali) per ulteriore offerta non inferiore al ventesimo è stabilito in giorni dieci dal mezzodì del giorno dei deliberamenti.

Potranno essere inviate offerte a mezzo di tutti gli uffizi d'Intendenza militare del Regno, consegnando ad un tempo le ricevute dei prescritti depositi di cauzione; ma di queste offerte non sarà tenuto conto alcuno laddove non pervengano ufficialmente a questa Intendenza prima dell'apertura delle schede del Ministero.

La tassa di registro, non che le spese tutte e diritti relativi agli incanti ed alla stipulazione dei contratti saranno a carico dei deliberatari, secondo che prescrive il vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Firenze, 26 agosto 1872.

Per detta Militare Intendenza
Il Sottocommissario di Guerra: TOMEI.

4306

INTENDENZA MILITARE DELLA DIVISIONE DI TORINO

AVVISO.

A termini dell'art. 98 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852, si notifica che l'appalto di cui nell'avviso d'asta del 6 volgente mese di agosto, n. 34, per le provviste qui sottodescritte, è stato in incanto d'oggi deliberato ai seguenti ribassi:

N° d'ordine	Qualità delle provviste	Quantità complessiva	N° dei lotti	Quantità per cadun lotto	Prezzo	Importo di cadun lotto	Somma richiesta per la cauzione per ogni lotto	Ribassi offerti
		Numero		Numero	Lire	Lire	Lire	
1	Visiere di cuoio verniciato	75000	8	9375	0 55 caduna	10812 50	1081 25	L. 10 98 per 0[0 per tutti i lotti
	Coprinuca	75000		9375	0 55 id.			
2	Imperiali di tela verniciata	40000	1	40000	0 25 id.	10000 »	1000 »	» 5 55 id.
3	Carcasse di feltro impermeabile	40000	8	5000	1 50 id.	7500 »	750 »	» 16 » id. per 1 lotto; » 16 15 id. id.; » 17 » id. per 2 lotti; » 17 05 id. per 1 lotto; » 20 » id. per 2 lotti; » 22 » id. per 1 lotto
4	Nappine in lana rossa	40000	2	20000	0 38 id.	7600 »	760 »	» 3 30 id. id.; » 3 40 id. id.
5	Fodere interne (allude)	40000	2	20000	0 25 id.	5000 »	500 »	» 6 05 id. id.; » 6 08 id. id.
6	Coccarde tricolori in lana	40000	1	40000	0 12 id.	9736 »	973 60	» 6 50 id.
	Giunchi interni	40000		40000	0 04 id.			
	Treccinola di lana rossa	Metri lineari 24000		24000	0 09 il metro			
	Cordoncino in lana rossa	16800		16800	0 07 id.			

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile, ossia li fatali per presentare le offerte di ribasso non minore del ventesimo, scadono al mezzodì del giorno 31 del volgente mese, tempo medio di Roma, spirato qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Non si terrà alcun conto delle offerte condizionate.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del vigesimo, deve all'atto della presentazione della relativa offerta accompagnarla colla ricevuta del deposito succitato, uniformandosi ad un tempo a tutte le prescrizioni portate dal suddetto avviso d'asta.

Torino, addì 26 agosto 1872.

Per detta Intendenza Militare
Il Sottocommissario di Guerra: A. CEVA DI NUCETTO.

4333

CASSA CENTRALE DI RISPARMI E DEPOSITI DI FIRENZE

SETTIMANA *dal* 18 *al* 24 *agosto* 1872. 4317

	Numero dei versamenti	Numero dei ritiri	Versamenti Lire	Ritiri Lire
Risparmi	376	605	87,345 59	132,409 54
Depositi diversi	24	62	122,881 13	118,641 31
Casse affiliate di 1ª cl. in conto corr.	»	»	»	628 68
Casse affiliate di 2ª cl. idem	»	»	13,482 50	2,800 »
Associaz. It. per erigere la facciata del Duomo di Firenze	»	»	»	»
Somme	.....	.....	223,709 22	254,479 53

DIFFIDAMENTO. 4326

Ad istanza di Domenico Ciaravano negoziante domiciliato via del Leone, n. 3.

Andando l'istante creditore dei coniugi Vincenzo e Natalina Rinaldi negozianti di vetture della somma di oltre lire 200, per ora in forza di sentenza del signor pretore del 4° mandamento di Roma, del giorno 14 agosto 1872, si diffida chiunque a non acquistare tanto dal signor Vincenzo Rinaldi, quanto dalla signora Natalina Alberini in Rinaldi patentata i loro legni e cavalli di vetture n. 919, 220 e 1014, sotto pena di simulazione di contratto, fino che l'istante non sarà pagato del suo credito. — Domenico Ciarravano.

Per cognizione della firma

ERNESTO BACCHETTI, not. sost.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

ECONOMATO GENERALE

AVVISO D'ASTA

Per fornitura di carta giallognola a macchina.

Si fa noto che nel giorno 5 settembre p. v., alle ore 12 meridiane precise, in una delle sale del palazzo ove ha sede il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, ed innanzi al direttore generale dell'Economato, o di chi per esso, sarà aperto un pubblico incanto per l'aggiudicazione della fornitura di risme tremilasettecento (3700) di carta a macchina giallognola d'impasto mezzo fine, del formato doppio rispetto, avente la dimensione nel foglio spiegato di centimetri 68 per 48, del peso di chilogrammi 9 ciascuna risma.

CONDIZIONI PRINCIPALI DELL'APPALTO.

1° L'incanto avrà luogo a candela vergine sul prezzo di centesimi 80 per chilogramma netto, e la fornitura sarà aggiudicata definitivamente a chi avrà offerto il maggior ribasso sul detto prezzo.

2° La consegna della carta dovrà farsi franca di porto in magazzino al delegato dell'Economato Generale in Firenze, a rate e periodi di tempo come appresso, cioè:

Risme 1233 a tutto il giorno 5 ottobre 1872, risme 1233 a tutto il 30 stesso ottobre, e risme 1234 a tutto il 30 novembre successivo.

3° Per essere ammessi all'asta è necessario giustificare di aver fatto a mani dell'economo del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio il deposito provvisorio di lire duemila in contanti o in cedole dello Stato a valore di Borsa.

4° Il deliberatario dovrà presentarsi, per la stipulazione del contratto, entro tre giorni da quello della seguita aggiudicazione, e depositare a cauzione presso la Cassa dei Depositi e Prestiti la somma di lire seimila in biglietti di Banca al corso legale od in cartelle del Debito Pubblico al portatore a valore di Borsa.

Il capitolato d'appalto è visibile presso la segreteria dell'Economato Generale (Via della Stamperia, n° 11) unitamente ai campioni della carta, un saggio della quale trovasi egualmente depositato ed ostensibile presso le prefetture di Bologna, Como, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia.

Roma, 21 agosto 1872.

Per l'Economato Generale
4323 ROSELLI, Caposezione.

MUNICIPIO DI LUCERA

AVVISO.

Si fa noto che, in virtù di deliberazione di questo Consiglio, debbono provvedersi per il prossimo anno scolastico 1872-1873 le seguenti cattedre di scuole tecniche, col grado e stipendio segnato a fronte:

Materia d'insegnamento	*Grado*	*Stipendio*
1. Professore di storia, geografia, dritti e doveri	Titolare	1650 »
2. Id. di aritmetica alla 1ª classe	Incaricato	700 »
3. Id. di computisteria	Reggente	1320 »

I posti saranno conferiti per concorso di titoli, e con la ferma di tre anni.

Chiunque intenda concorrervi deve presentare il titolo d'idoneità voluto dalla legge per la scuola al quale aspira, l'atto di nascita e certificati di penalità, e tutti gli altri documenti di merito che crederà utili nel suo interesse.

Le domande coi documenti saranno presentate in questa segreteria comunale a tutto il 20 settembre corrente anno.

Lucera, 8 agosto 1872.

PEL SINDACO — *L'Assessore anziano* DANIELE PIEMONTE. *Il Segretario comunale* VINCENZO GUERRIERI.

4185

P. N. 52031.

S. P. Q. R.

NOTIFICAZIONE DI VIGESIMA.

Essendosi provvisoriamente deliberato in primo grado col ribasso del 2 25 per cento l'appalto della fornitura di metri lineari 2735 di tubi in ferro, sistema Petit, e di n° 100 scatole d'inaffiamento da collocarsi nella pubblica passeggiata del Pincio; si fa noto che il termine utile a presentare le migliorie di ribasso, non inferiori al ventesimo del prezzo della suddetta provvisoria aggiudicazione, scade ad un'ora pomeridiana del 9 settembre prossimo, ferme restando le condizioni volute dalla notificazione pubblicata li 8 cadente agosto, n. 47858.

Dal Campidoglio, li 24 agosto 1872.

4307 *Il Segretario Generale:* GIUSEPPE FALCIONI.

INTENDENZA DI FINANZA DI ROMA

AVVISO PER MIGLIORIA.

In relazione al precedente avviso pubblicato nel numero 211 di questa Gazzetta, si rende noto che nel primo incanto oggi tenutosi per l'appalto di una rivendita di genere di privativa in Castro, venne deliberato per l'annuo canone di L. 105; e che le insinuazioni di maggiori offerte, non inferiori al ventesimo di detta somma, potranno farsi a questa Intendenza fino alle ore 12 meridiane del 10 settembre p. v.

Roma, li 26 di agosto 1872.

4309 *L'Intendente:* PAOLO CARIGNANI.

ATTO DI PRECETTO. 4324

A richiesta di Angelo di Moisè Levi domiciliato presso A. Fratini piazza Madama, 4.

Io sottoscritto usciere del R. tribunale del commercio di Roma in forza di sentenza del medesimo tribunale del 20 settembre 1871 ho fatto precetto a Gaspare Ferri d'ignoto domicilio di pagare lire 2026 71 salvi gli interessi nel termine di giorni dieci, altrimenti si procederà a pignoramento ed all'arresto personale.

Inserito il presente oggi 27 agosto 1872.

L'usciere
GIULIO BERTI.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Milano con decreto 1° agosto 1872 ha autorizzato Rachele Biraghi ad operare il tramutamento dei due certificati del Debito Pubblico del Regno d'Italia cinque per cento, emessi in Milano li 29 marzo 1862 sotto i numeri 2955/2894 e 2956/2892 dell'annua rendita il primo di lire 45 ed il secondo di lire 180 entrambi intestati a Cipolla Antonia del fu Biagio di Milano.

Desio, il 12 agosto 1872.

4187 RACHELE BIRAGHI.

DELIBERAZIONE

DEL 9 FEBBRAIO 1872.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Lucera, in conformità delle conclusioni del Pubblico Ministero,

Sulla relazione del giudice funzionante da presidente, signor Palombella,

Dichiara che per l'avvenuta morte di Giuseppe de Mattia, già sensale Regio, ed agente di cambio in Lucera, siangli succeduti in qualità di soli eredi legittimi i suoi tre figli Luigi, Albina e Maria de Mattis.

Ordina quindi rilasciarsi ai medesimi libera da ogni vincolo la cauzione in rendita di lire venticinque risultante da certificati del Gran Libro del Debito Pubblico il dì 10 febbraio 1863, numero 68532, e 31 decembre 1864, num. 102352.

4233

Alla Gazzetta d'oggi è unito un Supplemento contenente Annunzi giudiziari ed Avvisi d'asta.

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA
Via de'Lucchesi, 4.

Ai signori Presidente e Giudici componenti la Camera delle deliberazioni del tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere.

La Congrega della Carità di Ailano, rappresentata dal sottoscritto procuratore, vi espone: che dovendo rinnovare i suoi titoli di credito delle annualità ad essa dovute, ha d'uopo citare tutti i debitori, che, secondo lo stato si esibisce, ascendono a cento cinquantatrè, quindi si renderebbe difficile e dispendioso far correre la citazione ne' modi ordinari. Perciò si dimanda dalla vostra giustizia ordinare che essi vengano citati per proclami pubblici, a norma dell'art. 146 Codice procedura civile, stabilendosi anche il termine a comparire. — Santa Maria Capua Vetere, 15 maggio 1872. — Luigi Sica, proc.

Il sottoscritto presidente del tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere:

Letto il presente ricorso,

Ordina passarsi le carte al Pubblico Ministero per la sua requisitoria, dietro la quale se ne farà rapporto in camera di consiglio dal sottoscritto. — Santa Maria, 15 maggio 1872. — Francesco Ambrosini.

Il Pubblico Ministero:

Letto gli atti;

Poichè dovendosi dalla Congrega di Carità di Ailano citare immensi debitori al numero di 153 per rinnovazione di titoli di credito, si rende utile ammettere la citazione per proclami pubblici;

Visto l'articolo 146 Codice procedura civile,

Chiede:

Che il tribunale autorizzi la Congrega di Carità di Ailano a fare citazione contro gli individui indicati nello stato dei capitali delle Cappelle dell'abolita Beneficenza del comune suddetto mediante proclami pubblici, serbando le prescrizioni di legge, con indicare pure, ove la creda, gl'individui ai quali debba la citazione intimarsi nei modi ordinari. — Santa Maria, 23 maggio 1872. — Magnani.

Il tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere, 2ª sezione, riunito in camera di consiglio;

Vista la dimanda e gli atti,

Il tribunale sul rapporto del vicepresidente uniformemente alla requisitoria del Pubblico Ministero, deliberando in camera di consiglio, autorizza la Congrega di Carità di Ailano a citare per proclami pubblici mediante inserzione nel giornale degli annunzi giudiziari e nel giornale ufficiale del Regno, gl'individui indicati nello stato de' capitali delle Cappella suddetta.

Così deliberato dai signori Francesco Ambrosini vicepresidente, Federico Avota giudice, e Domenico Jorio aggiunto giudiziario, oggi 24 maggio 1872. — Il vicepresidente: F. Ambrosini. — Michele Messina, vicecancelliere. — Specifica: carta lire 1 20: dritto lire 3 00; trascrizione centesimi 45: totale lire 4 65. — Trascritto al n. 121 — n. 5940. — Addì 27 maggio 1872. — Incassato per dritto di originale e trascrizione lire tre e centesimi quarantacinque. — Pepe.

Citazione per pubblici proclami.

Ai termini dell'articolo 146 Codice di procedura civile, giusta la deliberazione del tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere del dì 24 maggio 1872 che in fronte del presente atto viene trascritta.

L'anno 1872, il giorno venti agosto.

Ad istanza del signor Tommaso Manera fu Beniamino, arciprete e proprietario domiciliato in Ailano, nella qualità di presidente della Congrega di Carità di detto comune, ammessa, come per legge, al beneficio del gratuito patrocinio con decreto della Commissione presso il suddetto tribunale del dì 25 giugno ultimo, non soggetto a registro.

Io sottoscritto usciere presso il tribunale di Santa Maria, ivi domiciliato, ho per pubblici proclami citato i seguenti signori:

1. Jolli Raffaele fu Clemente, quale erede, pel fu Antonio Jolli, di Berardino Vessella, per la rendita di lire 4 25 sul capitale di lire 85 dovuto alla Cappella del Santissimo.

2. Luigi, e Raffaele Manera fu Beniamino, quali eredi di quest'ultimo, e per gli eredi del fu Liberatore Cacciola, per la rendita di lire 8 50 sul capitale di lire 170 dovuto alla stessa Cappella del Santissimo; non che quali eredi del fu Paolino Manera e suoi eredi per la rendita di lire 6 38 sul capitale di L. 127 50 dovuto alla Cappella del SS. Rosario, e per la rendita di lire 11 63 sul capitale di L. 212 dovuto alla Cappella di A. G. P.

3. Angela Cacciola fu Liberato, quale erede di quest'ultimo e di Pasquale Cacciola e per Francesco Rea, per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50 dovuto alla Cappella del Santissimo.

4. Luigi, Teresa, e Silveria Lanzone; la Teresa moglie di Giacomo, e la Silveria moglie di Domenico Montanaro, ed essi Montanaro per la semplice autorizzazione maritale, eredi, pel fu Cosmo Villano, degli eredi del fu Giuseppe Lanzone di Damaso, per la rendita di lire 7 46 sul capitale di lire 148 75 dovuto alla stessa Cappella del Santissimo; non che la Teresa e la Silveria sole, per le suindicate qualità di eredi degli eredi di Giuseppe Lanzone di Damaso, per la rendita di centesimi 75 sul capitale di lire 14 88 dovuto alla suddetta Cappella; come pure le stesse Teresa e Silveria, nelle soprascritte qualità, per la rendita di lire 3 00 sul capitale di lire 59 50 dovuto alla succennata Cappella; non che le medesime, nella qualità di eredi del fu Giuseppe Lanzone e suoi eredi, per la rendita di lire 3 20 sul capitale di lire 44 63 dovuto alla Cappella di A. G. P.; infine, sempre le due, Teresa e Silveria, anche nella succennata qualità di eredi come sopra, per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50 dovuto a questa ultima Cappella.

5. Giuseppe Toscano fu Giosuè, avente causa per Marcellino Giannattasio da Brigida Rea, per la rendita di lire 1,07 sul capitale di lire 21 25 dovuto alla Cappella del Santissimo.

6. Carlo Monaco fu Ciro, quale erede di quest'ultimo, per Pietro Cacciola lo Beate, per la rendita di lire 3 00, sul capitale di lire 59 50, dovuto alla suddetta Cappella; lo stesso nella succennata qualità, e per Angela Cacciola *alias* Jannella, per la rendita di lire 1 70 sul capitale di lire 34 00, dovuto alla Cappella del SS. Rosario; lo stesso, ma quale erede del fu Lorenzo Monaco, e di suo figlio Giovanni per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50, dovuto alla Cappella del SS. Rosario; nonchè quale erede del fu Ciro Monaco; e pel fu Pietro Trudo, per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50, dovuto alla Cappella di A. G. P.

7. Anna Marcone fu Angelo, quale erede di quest'ultimo, e della fu Maria *alias* Pascarella, per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50 dovuto alla Cappella del Santissimo. La stessa, quale erede del fu Angelo, suo padre, per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50, dovuto alla Cappella del SS. Rosario. La stessa, nella suddetta qualità, per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50, dovuto alla Cappella di S. Sebastiano.

8. Giovanni Villani fu Filippo, quale erede di questo ultimo, e per Beatrice Lanzone, per la rendita di lire 1 50, sul capitale di lire 30 00, dovuto alla Cappella del Santissimo. Lo stesso, nella suddetta qualità, e per Giacomo Montanaro, per la rendita di lire 2 35, sul capitale di lire 46 75, dovuto alla Cappella di A. G. P.

9. Antonio Rea fu Marcellino, quale erede di Pasquale Rea fu Paride, e per Paride Rea, e Carlo Macchia, per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50, dovuto alla Cappella del Santissimo.

10. Luigiantonio e Filomena Gentile fu Nicola, quali eredi di questo ultimo, e pel fu Marcantonio Neutro, e Giuseppe Gentile, per la rendita di lire 2 13 sul capitale di L. 42 50, dovuto alla Cappella del Santissimo; nonchè il solo Luigiantonio nella suindicata qualità e per Giuseppe Leo, per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50, dovuto alla Cappella del SS. Rosario.

11. Michele Papa fu Martino, avente causa pel fu Benedetto, e per lo stesso per Giacomo Montanaro, dal fu Marino Papa ed Andreano d'Alessio, per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50 dovuto alla Cappella del Santissimo, e per la rendita di centesimi 85 sul capitale di lire 17 00, dovuto alla Cappella di A. G. P.

12. Vittoria Montenigro fu Pasquale, quale erede di quest'ultimo, per la rendita di lire 1 07 sul capitale di lire 21 25 dovuto alla Cappella del Santissimo.

13. Nicola, Angelamaria e Rebecca Montenigro fu Benedetto, quali eredi di quest'ultimo, per la rendita di lire 2 02 sul capitale di lire 40 38, dovuto alla Cappella del Santissimo.

14. Felice, Giuseppe, Luigi e Raffaele Manera fu Paolo, quali eredi di quest'ultimo, e per gli eredi di Manilio Manera, per la rendita di centesimi 75 sul capitale di lire 12 75, dovuto alla detta Cappella del Santissimo.

15. Giuseppe, Nicola e Rosolina de Cubellis fu Antonio, quali eredi di quest'ultimo, e pel fu Michele Cantelmo, per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50, dovuto alla Cappella del Santissimo.

16. Angela Rosa Lanzone fu Luca, moglie di Domenico d'Alessio, e costui per la semplice autorizzazione maritale, quale erede del fu Nicola Francescone e suoi eredi, per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50 dovuto alla Cappella del Santissimo.

17. Modestino Papa fu Marco in nome proprio e per Giuseppe Imbroglia fu Michele, quale erede di Alessandro Imbroglia, e per la fu Silveria Cacciola, per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50 dovuto alla Cappella del Santissimo. Nonchè il [illegible] solo, anche quale erede di Marcellino Imbroglia, e per Marcellino Cantelmo, per la rendita di lire 1 70 sul capitale di lire 34 00, dovuto alla Cappella del SS. Rosario. E lo stesso nella suddetta qualità ed anche per gli eredi di Michele Imbroglia ed altri, pel fu Domenico Imbroglia, per la rendita di lire 3 00 sul capitale di lire 59 50, dovuto alla stessa Cappella.

18. Marsilio Achille Manera fu Domenico, quale erede di quest'ultimo, e per la fu Annantonia Cacciola, per la rendita di lire 4 25 sul capitale di lire 85 00, dovuto alla Cappella del Santissimo.

19. Nicola de Cesare fu Pietro, quale erede di questo ultimo, e per Marcellino Rea, per la rendita di centesimi 85 sul capitale di lire 17, dovuto alla Cappella del Santissimo.

20. Antonia e Concetta Gentile fu Giuseppe, quali eredi di quest'ultimo, e per gli eredi del fu Domenico Cacciola *alias* Spappoccia, per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50, dovuto alla Cappella del Santissimo.

21. Giuseppe, Nicola, Rosolina Jacobellis, e Filomena de Cubellis, moglie di Paolo d'Agostino, e costui per la semplice autorizzazione maritale, quali eredi di Antonio Jacobellis fu Pasquale, e per questi, per la rendita di lire 2 55 sul capitale di lire 51 00 dovuto alla Cappella del Santissimo.

22. Giovanni d'Antredo fu Nicola, avente causa per Porzia, Francesco e Placido d'Agostino da Domenico Lanzone fu Silvestro, per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50, dovuto alla Cappella del Santissimo.

23. Grazia Macchia fu Antonio, quale erede di quest'ultimo, per la rendita di lire 2 76 sul capitale di lire 55 25, dovuto alla Cappella del Santissimo, nonchè quale erede di Pietro de Cesare e degli eredi di Emilia Nobilomo, per la rendita di lire 1 10 sul capitale di lire 21 50, dovuto alla Cappella del Purgatorio.

24. Michele e Domenicantonio Lanzone, quali eredi del fu Luca loro padre, e per Marcellino e Francesco Gentile, pel fu Giovanni, e Cecilia Rea, e Francesco Forte; per la rendita di lire 6 38 sul capitale di lire 127 50, dovuto alla Cappella del SS. Rosario; nonchè nella stessa qualità, ma per Raffaele Lanzone, per la rendita di lire 1.50 sul capitale di lire 30 00, dovuto alla Cappella di S. Sebastiano; nonchè nella suindicata qualità per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50, dovuto alla Cappella del Purgatorio. E quale erede del fu Antonio Jolli, per la rendita di lire 4 68 sul capitale di lire 80 25, dovuto alla Cappella di A. G. P. il solo Domenicantonio.

25. Angelo Stocchetti, avente causa per la fu Silveria Cacciola fu Nicola da Francesco Imbroglia fu Giovanni e Rosa Lanzone fu Venanzio, per la rendita di lire 1 07 sul capitale di lire 21 25, dovuto alla Cappella del SS. Rosario.

26. Teofilo Cantelmo fu Cosmo, quale erede di quest'ultimo, e pel fu Antonio, e Clemente Jolli, per la rendita di lire 4 25 sul capitale di lire 85, dovuto alla Cappella del SS. Rosario.

27. Nicola d'Alessio fu Vincenzo, avente causa pel fu Gaetano Nobilomo da Grazia Stocchetti, per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50, dovuto alla Cappella del SS. Rosario.

28. Vito Farina fu Domenicantonio e Filomena Rea moglie di Nicola Imbroglia di Raffaele, e costui per la semplice autorizzazione maritale quali eredi per i furono D. Pasquale e Domenicandrea Farina, di Tommaso Rea fu Domenico, e Silvestro Jolli fu Filippo, per la rendita di lire 4 25 sul capitale di lire 85 dovuto alla Cappella del SS. Rosario; nonchè il Farina, quale erede del padre fu Domenicandrea, per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50, dovuto alla stessa Cappella, come pure nella stessa qualità ed anche quali eredi di Pasquale Farina, per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50, dovuto alla medesima Cappella.

29. Luigiantonio Cantelmo fu Valentino quale erede di Domenico Cantelmo fu Valentino; e pel fu Marcellino Nobilomo per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50 dovuto alla cappella del SS. Rosario.

30. Raffaele Caruso fu Ippolito, e Giuseppe Jovara di Pietro, il primo quale erede del fu Ippolito, ed il secondo quale avente causa pel fu Nicola Testa di Michele Papa per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50 dovuto alla suddetta cappella.

31. Stella Mattutina Jovara, moglie di Giuseppenicola de Cubellis, e costui per la semplice autorizzazione maritale, quale erede per i furono Giovanni e Francesco Jovara; per la rendita di lire 4 25 sul capitale di lire 85 dovuto alla Cappella del SS. Rosario; nonchè quale erede di Pietro Jovara fu Francesco, e di Mattia S. Felice. Come anche Pietro Jovara fu Domenico in nome proprio, e pel fu Francesco Jovara; per la rendita di lire 3 20 sul capitale di lire 63 75 dovuto alla Cappella di A. G. P.; nonchè la sola Stella Mattutina quale erede e figlia di Pietro Jovara per la rendita di lire 4 25 sul capitale di lire 85 dovuto alla Cappella suddetta.

32. Teresa Rea moglie di Domenicantonio Lanzone, e questi per la semplice autorizzazione maritale, Angela Rea, moglie di Luigi Villani, e questi anche per l'autorizzazione, e Rosa Rea vedova, quali eredi, per Catterina e Stefano Rea, del fu Francesco Rea; per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50 dovuto alla Cappella del SS. Rosario; nonchè quali eredi del fu Francesco Rea, e pel fu Vittorio Rinaldi, per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50 dovuto alla Cappella di S. Sebastiano. E pel fu Vincenzo Farina *alias* Cocaro; per la rendita di cent. 65 sul capitale di lire 12 75 dovuto alla stessa Cappella. Come anche le sole Angela e Rosa nelle suindicate qualità; per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50 dovuto alla Cappella di A. G. P.

33. Domenica Rea fu Gaetano, avente causa pel fu Domenico Farina, *alias* Picciaccio, dai suoi eredi, per la somma di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50 dovuto al SS. Rosario.

34. Luigi Rico fu Pasquale, avente causa dei furono Fortunato Cacciola, e Domenico de Cesare; per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50 dovuto al SS. Rosario.

35. Margherita Covelli quale erede di Angela d'Antredo, e Giovanni Cacciola fu Antonio; per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50 dovuto al Santissimo Rosario.

36. Antonia d'Antredo vedova di Vincenzo d'Alessio, ed Andrea d'Alessio fu Filippo, quali eredi di Filippo e Vincenzo d'Alessio, e per Andrea d'Alessio, per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50 dovuto alla suddetta Cappella.

37. Pasquale Lanzone fu Pietro, quale erede di questo ultimo, e pel fu Pietro Truolo per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50 dovuto al SS. Rosario; nonchè lo stesso nel proprio nome, e pel fu Tommaso Rapa e suoi figli Margarita e Carolina; per la rendita di lire 1 20 sul capitale di lire 34 00 dovuto alla Cappella del SS. Rosario; come anche quale erede del fu Pietro suo padre, e pel fu Domenico Jolli; per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50 dovuto alla Cappella A. G. P.

38. D. Lelio e D. Nicolantimo Corbi fu Tommaso, quali eredi di quest'ultimo, e pel fu Marcantonio Neutro; per la rendita di lire 12 75 sul capitale di lire 2 55 e per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50, dovuti al SS. Rosario, nonchè anche nella stessa qualità; per la rendita di lire 6 38 sul capitale di lire 127 dovuto alla stessa Cappella. Gli stessi nella suindicata qualità, ma pel fu Stefano Lanzone; per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50 dovuto alla suddetta Cappella. Come pure quali eredi pel fu D. Lorenzo Monaco, per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50 dovuto al SS. Rosario. Gli stessi quali eredi del di loro padre Tommaso Corbi; e pel fu Nicola Altieri, pel la rendita di lire 4 25 sul capitale di lire 85 00 dovuto alla Cappella di S. Sebastiano, nonchè nella suindicata qualità, e per la fu Maria Izzo, per la rendita di lire 5 10 sul capitale di lire 102, dovuto alla Cappella di A. G. P., e nella stessa qualità, ma per Marcantonio Neutro, per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50 dovuto alla suddetta Cappella. Gli stessi, nella medesima qualità, per la rendita di lire 4 25, dovuta sul capitale di lire 85 00 alla succennata Cappella. Sempre i detti Corbi, ora quali eredi di Giovanni Monaco, e pel fu Giacomo Montanaro; per la rendita di lire 4 25 sul capitale di lire 85 dovuto alla suddetta Cappella. In fine gli stessi nella suindicata qualità, ma pel fu Angelo Jovara, per la rendita di lire 2 13 sul capitale 42 50 dovuto alla detta Cappella.

39. Domenica Lanzone fu Pietro, quale erede per Raffaele Lanzone, di Maria Lanzone e degli eredi del fu Pietro fu Gerolamo, per la rendita di lire 7 46 sul capitale di lire 143 75 dovuto al SS. Rosario.

40. Raffaele Covelli fu Vincenzo, quale erede di quest'ultimo e per Teresa Salomone per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50 dovuto alla suddetta Cappella.

41. Tommaso, Michelangelo e Domenico d'Alessio fu Cosmo, quali eredi di quest'ultimo, e per Pietro Lanzone *alias* Squarcito per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50 dovuto al SS. Rosario.

42. Angela Esposito fu Pangrazio, moglie di Giovanbattista Cacciola, questi per la semplice autorizzazione maritale quale erede del Pangrazio, e per la fu Nunzia Cesarea, per la rendita di lire 5 32 sul capitale di lire 106 38 dovuto al SS. Rosario. Nonchè nella suindicata qualità, ma per Gaetano Rea, per la rendita di centesimi 85 sul capitale di lire 17 00 dovuto alla Cappella di A. G. P.

43. Domenico Glione fu Francesco, Bartolomeo e Severa Lanzone fu Raffaele, quali eredi di Francesco Glione e Raffaele Lanzone, e pel fu Nicola Jolli, per la rendita di lire 4 25 sul capitale di lire 85 00 dovuto alla suddetta Cappella. Nonchè i soli Lanzone nella suindicata qualità, ma pel fu Domenico Imbroglia, per la rendita di lire 3 00 sul capitale di lire 59 50 dovuto alla Cappella di A. G. P.

44. Covelli Maria-Marcellina fu Nazzaro, quale erede di quest'ultimo, per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50 dovuto al SS. Rosario.

45. Pasquale d'Adamo fu Francesco quale erede di questo ultimo, e pel fu Francesco Farina con Pasquale de Cesare; per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50 dovuto alla suddetta Cappella.

46. Luca Cacciola, quale erede, pei furono Luca e Gaetano Marcone di Domenico Lanzone fu Francesco, per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50 dovuto al SS. Rosario.

47. Domenicantonio Lanzone fu Michele, quale erede di quest'ultimo e pel fu Nunzio Lanzone, per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50 dovuto alla suddetta Cappella.

48. Luigi Cantelmo fu Giuseppe, quale erede di quest'ultimo con Nicola Cantelmo e pel fu Domenico Cantelmo, per la rendita di lire 7 25 sul capitale di lire 144 50 dovuto alla Cappella del SS. Rosario.

49. Pietro de Santis fu Arcangelo in nome proprio, e pel fu Luca Testa, per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50 dovuto alla suddetta Cappella.

50. Angela Maria d'Agostino vedova di Giuseppe Toscano, Pompilia d'Agostino vedova di Antonio Cantelmo, e Carmina d'Agostino moglie di Antonio Rea, e costui per la sola autorizzazione maritale, quali eredi di Placido, Sebastiano e Nicola d'Agostino, e per la fu Girolama Gentile, per la rendita di lire 1 50 sul capitale di lire 102 00 dovuto al SS. Rosario.

51. Silvestro d'Agostino fu Nicola, quale erede di Lorenzo d'Agostino, e per la fu Angelamaria Cacciola, per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50 dovuto alla suddetta Cappella.

52. Pietro Jovara fu Domenico nel proprio nome pel fu Luca Montanaro, per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50 dovuto alla Cappella del SS. Rosario. Nonchè pel fu Giovanni Lanzone, per la rendita di lire 1 10 sul capitale di lire 21 25 dovuto alla Cappella di S. Sebastiano (citato anche con la Stella Mattutina a n. 31).

53. Francesco Carlone fu Giuseppe, quale erede di quest'ultimo pel fu Liberatore Cacciola, per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50 dovuto alla suddetta Cappella.

54. Cecilia e Maria Carmina Manera fu Giovanni, quali eredi di Francesco Forte, per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50 dovuto al SS. Rosario, nonchè per Pasquale Macchia, per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50 dovuto alla detta Cappella; infine nella stessa qualità, e per la rendita di lire 6 38 sul capitale di lire 127 50 dovuto alla Cappella del Purgatorio.

55. Ignazio Papa fu Marco, avente causa da Placido d'Agostino, per la rendita di lire 1 70 sul capitale di lire 34 00 dovuto al SS. Rosario.

56. Domenico Villano fu Gaetano, quale erede di quest'ultimo e pel fu Giuseppe Santoro, per la rendita di lire 1 10 sul capitale di lire 21 25 dovuto alla suddetta Cappella, nonchè nella suddetta qualità e pel fu Costantino Villano, per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50 dovuto alla Cappella di S. Sebastiano. E sempre nella suindicata qualità, ma per la fu Beatrice Lanzone, per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 30 dovuto alla suddetta Cappella, nonchè quale erede del fu Antonio Jolli, per la rendita di lire 4 68 sul capitale di lire 89 25 dovuto alla Cappella A. G. P., nonchè quale erede del fu Gaetano Villano, e pel fu Costantino Villano, per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50 dovuto alla suddetta Cappella.

57. Pietro Imbroglia fu Domenico in proprio nome, e per Cosmo Cantelmo, per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50 dovuto al SS. Rosario, nonchè pel fu Giovanni Lanzone, per la rendita di lire 2 55 sul capitale di lire 51 00 dovuto alla suddetta Cappella.

58. Pietro Pugliese fu Lorenzo in proprio nome, e pel fu Giovanni Lanzone, per la rendita di lire 2 55 sul capitale di lire 51 00 dovuto al SS. Rosario, nonchè per la rendita di lire 1 10 sul capitale di lire 21 25 dovuto alla Cappella di S. Sebastiano.

59. Crescenzo e Carolina Rea fu Cosmo, quali eredi di quest'ultimo e pel fu Antonio Cacciola fu Luca, per la rendita di lire 3 00 dovuta sul capitale di lire 59 50 alla Cappella del SS. Rosario, nonchè la Carolina quale erede di Nicola Cacciola fu Antonio, e per questi, per la rendita di lire 1 10 sul capitale di lire 21 25 dovuto alla Cappella A. G. P.

60. Caterina d'Adamo fu Carlo in nome proprio, e per Francesco Cacciola, per la rendita di lire 1 70 sul capitale di lire 34 00 dovuto al SS. Rosario.

61. Martiniano Stocchetti fu Nicola, quale erede di quest'ultimo, e per Francesco Papa, per la rendita di lire 1 70 sul capitale di lire 34 00 dovuto alla suddetta Cappella.

62. Caterina d'Agostino fu Pasquale in proprio nome, e per Francesco Cacciola, per la rendita di lire 3 40 sul capitale di lire 68 00 dovuto alla Cappella di S. Sebastiano.

63. Cecilia Farina fu Francesco, quale erede di questo ultimo, e Pasquale de Cesare, per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50 dovuto alla suddetta Cappella.

64. Carmina Cantelmo fu Domenico, in proprio nome, e pel fu Domenico Cantelmo fu Salvatore, per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50 dovuto alla Cappella di S. Sebastiano.

65. Domenico Maurello fu Antonio, in nome proprio con Giovanni d'Alessio, e per Anastasia Macchia, per la rendita di lire 1 10 sul capitale di lire 21 25 dovuto alla suddetta Cappella.

66. Jovara Angelo Battista e Giovanni fu Pietro, quali eredi di quest'ultimo, per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 43 50 dovuto alla Cappella di S. Sebastiano.

67. Domenico Carlone fu Paolo, erede di quest'ultimo, e per Paolo Spaziano, per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50 dovuto alla suddetta Cappella.

68. Gabrielangelo Carlone fu Pietro, quale erede del fu Angelo d'Antredo, per la rendita di lire 4 25 sul capitale di lire 85 00 dovuto alla Cappella di A. G. P.

69. Rosa Lanzone moglie di Francesco Gentile, e questi per la semplice autorizzazione maritale, per la rendita di lire 3 20 sul capitale di lire 44 63 dovuto alla suddetta Cappella, quale erede del fu Giuseppe Lanzone. Nonchè nella stessa qualità, ma pel fu Cosmo Villano di Carlo, per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50 dovuto alla Cappella di A. G. P.

70. Margherita e Silveria Cacciola fu Pasquale, quali eredi di quest'ultimo, per la fu Giuseppina Izzo, per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50 dovuto alla suddetta Cappella.

71. Salvatore Romano fu Luigi, quale erede di quest'ultimo, e per Francesca Cardelli, per la rendita di lire 1 70 sul capitale di lire 34 00 dovuto alla medesima Cappella. Nonchè nella stessa qualità, ma pel barone Pescarini, per la rendita di lire 9 35 sul capitale di lire 187 00 dovuto alla Cappella del Purgatorio, nonchè per la fu Cassandra Rea, sempre nella suddetta qualità, per la rendita di lire 4 25 sul capitale di lire 85 00 dovuto alla stessa Cappella.

72. Nicola Cacciola fu Michele detto Ficchetta in nome proprio e per Pasquale Montenigro, per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50 dovuto alla Cappella di A. G. P.

73. Maddalena Nobilomo fu Natale, quale erede di quest'ultimo e pel fu Vincenzo Farina fu Nicola, per la rendita di lire 4 25 sul capitale di lire 85 dovuto alla suddetta Cappella.

74. Vincenzo Farina fu Nicola, quale erede di questo ultimo, e per Antonio Farina con Pietro Jovara, per la rendita di lire 4 25 sul capitale di lire 85 00 dovuto alla medesima Cappella.

75. Gioacchino e Leonido Rea, quale erede di Silvano Rea e pel fu Francesco Cacciola fu Luca, per la rendita di lire 3 80 sul capitale di lire 76 50 dovuto alla Cappella di A. G. P.

76. Apollonia Covelli fu Nazzaro, quale erede del fu Pietro Lanzone fu Giovanni, e per Raffaele Lanzone fu Giovanni, e per la rendita di lire 3 60 sul capitale di lire 46 75 dovuto alla suddetta Cappella.

77. Rosa d'Alessio fu Giovanni moglie di Andrea Tartaglia, Preziosa d'Alessio moglie di Antonio Jovara, i mariti per la sola autorizzazione coniugale, e Salvatore d'Alessio fu Giovanni, quali eredi di questo ultimo e per Teresa Salomone, per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50 dovuto alla Cappella di A. G. P. Nonchè la sola Rosa d'Alessio, quale erede di Niccola Cacciola e pel fu Antonio Cacciola fu Luca, per la rendita di lire 1 10 sul capitale di lire 21 25 dovuto alla suddetta Cappella.

78. Michelangelo e Tommaso d'Alessio, quali eredi di Cosmo d'Alessio Annarola, per Pietro Lanzone Squarcitto, per la rendita di lire 4 25 sul capitale di lire 85 00 dovuto alla suddetta Cappella.

79. Gennaro Sbriglia e Gregorio Macchia, quali eredi del fu Giuseppe Farina Cocaro, per la rendita di lire 4 25 sul capitale di lire 85 00 dovuto alla Cappella di A. G. P.

80. Romualdo d'Ambrosa fu Crescenzo e Francesco de Santis fu Michelangelo in nome proprio, e per Vincenzo de Girolamo, per la rendita di lire 10 63 sul capitale di lire 212 50 dovuto alla suddetta Cappella.

81. Raffaele Jolli fu Pasquale, quale erede di quest'ultimo e per la fu Brigida Pistocco, per la rendita di lire 6 35 sul capitale di lire 127 50 dovuto alla Cappella di A. G. P.

82. Marcellino e Francesco Gentile fu Michelangelo, quali eredi di quest'ultimo, e pel fu Luigi d'Agostino, per la rendita di lire 2 55 sul capitale di lire 51 00 dovuto alla Cappella di A. G. P. Nonchè nella suddetta qualità, ma per Sebastiano d'Agostino, per la rendita di lire 2 55 sul capitale di lire 51 00 dovuto alla medesima Cappella.

83. Concetta Nobilomo, moglie di Vincenzo de Santis, quale erede di Liberatore Nobilomo, e per Francesco Forte, per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50 dovuto alla Cappella A. G. P. Nonchè il de Santis per la semplice autorizzazione maritale.

84. Maria Cacciola moglie di Domenico Carlone, e questi per la sola autorizzazione coniugale, quale erede di Giuseppe Cacciola fu Antonio, e pel fu Nicola Montenigro, per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50 dovuto alla suddetta Cappella.

85. Angela Rea moglie di Luigi Villano, e questi per la semplice autorizzazione maritale, e Rosa Rea vedova di Domenico Villano, quali eredi del fu Francesco Rea, e pel fu Vittorio Rinaldi, per la rendita di lire 2 13 dovuta sul capitale di lire 42 50 alla Cappella A. G. P.

86. Domenico Jolli fu Silvestro, quale erede di quest'ultimo, e pel fu Filippo Jolli, e Cecilia Rea, per la rendita di centesimi 65 sul capitale di lire 12 75 dovuto alla suddetta Cappella. Non che nella stessa qualità, ma per Giovanni Rea, per la rendita di lire 4 25 sul capitale di lire 85 00 dovuto alla Cappella del Purgatorio.

87. Valentino, e Raffaele Franchedone fu Leone, quali eredi di quest'ultimo, e pel fu Michele Franchedone, per la rendita di lire 1 27 sul capitale di lire 25 50 dovuto alla Cappella A. G. P.

88. Marta Romano, quale erede del fu Francesco Marcone, e per Luca Nobilomo, per la rendita di lire 3 00 dovuta sul capitale di lire 59 50 alla Cappella del Purgatorio.

89. Antonio Macchia, erede del fu Pasquale Macchia, e Pietro d'Alessio, per la rendita di lire 2 13 sul capitale di lire 42 50 dovuto alla Cappella del Purgatorio.

90. Carmine Castallo, erede del barone Antonio Pescarini, per la rendita di lire 4 25 sul capitale di lire 85 00 dovuto al SS. Rosario.

91. Costantino Jolli fu Fileno, quale erede di Berardino Vessella e per Pasquale Villano fu Alessio, per la rendita di L. 2 13 sul capitale di L. 42 50 dovuto alla Cappella di A. G. P.

Io sottoscritto usciere ho adunque per pubblici proclami citato gli enumerati e su qualificati signori Jolli Raffaele fu Clemente – Luigi e Raffaele Manera fu Beniamino – Angela Cacciola fu Liberato – Luigi, Teresa, e Silveria Lanzone ed i mariti Giacomo e Domenico Montanaro – Giuseppe Toscano fu Giosuè – Carlo Monaco fu Ciro – Anna Marcone fu Angelo – Giovanni Villano fu Filippo – Antonio Rea fu Marcellino – Luigiantonio, e Filomena Gentile fu Nicola – Michele Papa fu Marino – Vittoria Montenigro fu Pasquale – Nicola, Angelamaria e Rebecca Montenigro fu Benedetto – Felice, Giuseppe, Luigi e Raffaele Manera fu Paolo – Giuseppe, Nicola e Rosolina de Cubellis fu Antonio – Angela Rosa Lanzone fu Luca ed il marito Domenico d'Alessio, Modestino Papa fu Marco – Manilio Achille Manera fu Domenico – Nicola de Cesare fu Pietro – Antonia, e Concetta Gentile fu Giuseppe – Giuseppe, Nicola, e Rosolina Jacobellis, e Filomena de Cubellis, non che il di lei marito Paolo d'Agostino – Giovanni d'Antredo fu Nicola – Grazia Macchia fu Antonio – Michele e Domenicantonio Lanzone fu Luca – Angelo Stocchetti – Teofilo Cantelmo fu Cosmo – Nicola d'Alessio fu Vincenzo – Vito Farina fu Domenicandrea – Luigiantonio Cantelmo fu Valentino – Raffaele Caruso fu Ippolito – Stella Mattutina Jovara, non che il marito Giovanni de Cabellis – Teresa Rea ed il marito Domenico Lanzone – Domenica Rea fu Gaetano – Luigi Rico fu Pasquale – Margherita Covelli – Antonia d'Antredo – Pasquale Lanzone fu Pietro – D. Lelio e D. Nicolantimo Corbi fu Tommaso – Domenica Lanzone fu Pietro – Raffaele Covelli fu Vincenzo – Tommaso, Michelangelo e Domenico d'Alessio fu Cosmo – Angela Esposito fu Pangrazio, ed il marito Giovanbattista Cacciola – Damiano Glione fu Francesco, e Bartolomeo, e Severa Lanzone fu Raffaele – Covelli Maria Marcellina fu Nazzaro – Pasquale d'Adamo fu Francesco – Luca Cacciola – Domenicantonio Lanzone fu Michele – Luigi Cantelmo fu Giuseppe – Pietro de Santis fu Arcangelo – Angelamaria d'Agostino, Pompilia, e Carmina d'Agostino, non che il marito di Carmina Antonio Rea – Silvestro d'Agostino – Pietro Jovara fu Domenico – Francesco Carlone fu Giuseppe – Cecilia e Maria Carmina Manera fu Giovanni – Ignazio Papa fu Marco – Domenico Villano fu Gaetano – Pietro Imbroglia fu Domenico – Pietro Pugliese fu Lorenzo – Crescenzo e Carolina Rea fu Cosmo – Caterina d'Adamo fu Carlo – Martiniano Stocchetti fu Nicola – Caterina d'Agostino fu Pasquale – Cecilia Farina fu Francesco – Carmina Cantelmo fu Domenico – Domenico Maurello fu Antonio – Angelobattista, e Giovanni Jovara fu Pietro – Domenico Carlone fu Paolo – Gabrielangelo Carlone fu Pietro – Rosa Lanzone ed il marito Francesco Gentile – Margarita, e Silveria Cacciola fu Pasquale – Salvatore Romano fu Luigi – Nicola Cacciola fu Michele detto Ficchetta – Maddalena Nobilomo fu Natale – Vincenzo Farina fu Nicola – Gioacchino, e Leonido Rea – Apollonia Covelli fu Nazzaro – Rosa d'Alessio fu Giovanni, ed il marito Andrea Tartaglia, Preziosa d'Alessio, ed il marito Antonio Jovara, e Salvatore d'Alessio fu Giovanni – Michelangelo, e Tommaso d'Alessio – Gennaro Sbriglia, e Gregorio Macchia – Romualdo d'Ambrosa fu Crescenzo, e Francesco de Santis fu Michelangelo – Raffaele Jolli fu Pasquale – Marcellino, e Francesco Gentile fu Michelangelo – Concetta Nobilomo, ed il marito Vincenzo de Santis – Maria Cacciola ed il marito Domenico Carlone – Angela Rea ed il marito Luigi Villano, e Rosa Rea – Domenico Jolli fu Silvestro – Valentino, e Raffaele Tranchedone fu Leone – Marta Romano – Antonio Macchia – Carmine Castallo – Costantino Jolli fu Fileno.

Tutti proprietari domiciliati in Ailano, meno gli ultimi due, cioè: Carmine Castallo che domicilia in Prata, e Costantino Jolli, il quale domicilia in Pietravairano, a comparire innanzi al tribunale civile di Santamaria Capua Vetere, presso quella sezione che verrà destinata dal presidente nel termine di legge per sentire emettere le seguenti provvidenze di giustizia:

1° Condannarsi tutti essi convenuti, giusta l'art. 2136 Codice civile vigente, a somministrare fra un determinato tempo, che verrà stabilito dal tribunale, ed a tutte loro spese a favore dell'istante Congrega, quale creditrice di tutti essi intimati, un nuovo documento, o titolo obbligatorio di frutti, o rendite di capitali a *quantocumque* da loro rispettivamente dovute, secondo emerge dal ruolo originario, reso esecutivo da decisione del Consiglio d'intendenza di Terra di Lavoro in data del 24 ottobre 1842, trascritta in piede di esso ruolo, num. 975, reg.° in Caserta li 18 ottobre 1843, mod.° 3°, reg.° 11, verso cas.ª 6ª, vol. 54, grana 20, Fajella, il quale per la Congrega divenne un titolo valido e legittimo contro gli individui in esso compresi, che sono i debitori originari, di cui sono eredi, ed aventi causa essi intimati: nuovo titolo o documento che deve essere di garentia alla Congrega per la continuazione delle esazioni delle suindicate rendite in rimpiazzo di detto ruolo esecutivo;

2° Nominarsi un notaio che stipulasse pei convenuti il titolo a rinnovarsi, nel caso d'inadempienza a tale obbligo da parte di essi convenuti, e nel termine che sarà prescritto: ovvero dichiararsi rescissi i contratti e condannarsi i convenuti medesimi al pagamento delle somme rispettivamente dovute alla Congrega, una cogl'interessi che trovansi decorsi, oltre i posteriori;

3° Condannarsi i convenuti medesimi alle spese del giudizio ed onorario di avvocato.

Il tutto con sentenza munita di clausola di esecuzione provvisionale non ostante appello.

Infine ho loro dichiarato che per la Congrega procederà il procuratore legale ed esercente, signor Luigi Sica, nominato di ufficio dalla Commissione pel gratuito patrocinio, e presso del quale la Congrega elegge domicilio, assistito dall'avvocato Ottone Sica.

Due copie della suddetta deliberazione e presente atto da me firmate sono state lasciate nelle mani del procuratore della istante, signor Luigi Sica, per far seguire la inserzione nel Giornale Ufficiale del Regno d'Italia e nel Giornale degli annunzi giudiziarii della Provincia di Terra di Lavoro. — Specifica: carta, lire 27 60; scritturazione, lire 18 40; intimi, lire 1 50; reg.° e rep.° lire 1 30.

4270 PASQUALE VALENTINO, usciere.

DECRETO. 4193

(1ª *pubblicazione*)

Sopra ricorso, il tribunale civile e correzionale di Bergamo, in camera di consiglio, dietro favorevoli proposte del Pubblico Ministero 8 luglio prossimo passato dichiara unici eredi del fu Antonio Cornelio, morto in Bergamo nel 16 settembre 1869, i di lui figli Paolo, Luigia, Enrico, Guglielmo, Adele, Adolfo e Riccardo, i primi cinque maggiorenni e gli ultimi due minorenni, rappresentati dalla madre Beldenti Maria vedova Cornelio.

Spettare ai detti figli e madre a titolo successione legittima un'ottava parte per cadauno, della cartella n. 73722, della rendita di lire 25 sul Debito Pubblico, depositata presso la Cassa Depositi Prestiti in Milano dal fu Antonio Cornelio a garanzia dell'impiego d'usciere del figlio Enrico, di cui al verbale 2 settembre 1867 della Prefettura di Bergamo e ricevuta 19 stesso dall'Amministrazione della Cassa Depositi Prestiti in Milano.

Bergamo, li 31 luglio 1872.

Firmati: Tuncsi presidente. — Rizzini cancelliere.

La presente copia è conforme al suo originale in atti e si rilascia alla signora Beldenti Maria Angela vedova Cornelio.

Bergamo, dalla cancelleria del tribunale civile e correzionale il 17 agosto 1872.

Il cancelliere
RIZZINI.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

In osservanza all'articolo 89 del regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico del Regno d'Italia, approvato con Regio decreto otto ottobre 1870, numero 5942, si fa noto che il tribunale civile e correzionale di Napoli in seconda sezione con deliberazione 5 agosto 1872, resa in camera di consiglio, ha ordinato alla Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia che del certificato di lire 340 di annua rendita iscritta, cinque per cento, intestato a Leopoldo Vinci fu Gaspare, numero 7980, la Direzione del Debito Pubblico d'Italia formi sei certificati: il primo di annue lire 145 di rendita da intestarsi a Maria-Giovanna Vinci fu Gaspare; il secondo di annue lire 55 di rendita da intestarsi a Francesco Vinci fu Gaspare; il terzo di annue lire 35 di rendita da intestarsi ad Alfonso Calandrelli fu Antonio Vincenzo; il quarto di annue lire 35 di rendita da intestarsi a Maria Calandrelli fu Antonio Vincenzo, moglie di Eugenio de Rossi di Santa Rosa; il quinto d'annue lire 35 di rendita da intestarsi ad Elcia-Letizia Calandrelli fu Antonio Vincenzo; e finalmente il sesto di annue lire 35 di rendita da intestarsi a Leopoldo Calandrelli fu Antonio Vincenzo.

Napoli, 18 agosto 1872.

4199 NICCOLA SERIO, avv. proc.

DELIBERAZIONE. 4192

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Cagliari in camera di consiglio e di vacazione con deliberazione 18 maggio 1872 ha dichiarato spettare, e quindi ha ordinato l'attribuzione a favore degli eredi del fu Raimondo Doneddu fu Efisio di Cagliari, che sono i di lui figli e figlie Francesco, Giuseppe, Battistina, Michelina, ed Annetta, ed i di lui nipoti *ex filio* Gregorino, Raimondo e Mariantonietta Pisisant Doneddu, domiciliati i primi a Cagliari, ed i tre ultimi a Carloforte, del seguente certificato di rendita del Debito Pubblico Italiano: Certificato n. 587, creazione 21 agosto 1828, della rendita annua di lire 190, 87, 5 (Legge 4 agosto e R. decreto 5 settembre 1861), intestato a favore di Doneddu Raimondo fu Efisio; certificato favorito dalla sorte nell'estrazione del 29 settembre 1871.

Si diffida chiunque abbia interesse da opporre, a farlo nei modi di legge, eseguendosi perciò la presente pubblicazione a termini dell'articolo 89 del regolamento 8 ottobre 1870 sul Debito Pubblico.

A. PULIGHEDDU.

DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Milano autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico a tramutare in una cartella al portatore il certificato del Debito Pubblico cinque per cento, in data di Milano 4 marzo 1867, num. 49048, della rendita di it. lire 10, intestato a favore di Goldaniga Angelo fu Francesco, rilasciando la cartella stessa al signor Carlo Francesco Goldaniga fu Francesco, domiciliato ai CC. SS. di Porta Magenta, nella sua qualità di erede del detto Goldaniga Angelo fu Francesco.

Milano, li 20 luglio 1872.

4310 LONGONI, pres.

DECRETO. 4240

(1ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale in Milano

Dichiara di autorizzare la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare il tramutamento delle tre cartelle di rendita del Debito Pubblico del Regno d'Italia cinque per cento emesse in Milano al nome di Bardelli Annetta di Antonio, ultimamente domiciliata in Milano via Santa Croce, numero 19, le prime due li 12 maggio 1862, la terza li 3 febbraio 1868 sotto i rispettivi numeri 5279 – 5280 – 52222, e dell'assegno provvisorio n. 1820 della rendita di lire 0 centesimi 37, coll'emettere cinque cartelle al portatore della rendita annua di lire 50 cadauna, oltre un assegno provvisorio al portatore di centesimi 37, rendita tutta che verrà rilasciata a Pietro, Giuseppe, Luigi, Antonietta fratelli e sorella Bardelli fu Antonio, maritata l'Antonietta in Steiner Edoardo.

Milano dal R. tribunale civile e correzionale li 6 agosto 1872.

Firmato: CRISTANI, vicepresidente — LUBASCHI L.

INTENDENZA DI FINANZA DI NAPOLI

AVVISO D'ASTA per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, nº 3036, e 15 agosto 1867, nº 3848.

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 ant. del giorno di martedì 10 settembre 1872, in una delle sale della Prefettura di Napoli, alla presenza di uno dei membri della Commissione di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore del migliore offerente dei beni infradescritti, rimasti invenduti al precedente incanto tenutosi il giorno sotto indicato.

Condizioni principali.

1. L'incanto sarà tenuto mediante schede segrete, e separatamente per ciascun lotto.

2. Ciascun offerente rimetterà a chi deve presiedere l'incanto, od a chi sarà da esso lui delegato, la sua offerta in piego suggellato, la quale dovrà essere scritta in carta da bollo da lira una.

3. Ciascuna offerta dovrà essere accompagnata dal certificato del deposito del decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto, da farsi nei modi determinati dalle condizioni del capitolato.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di Banca, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa, a norma dell'ultimo listino pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Provincia, anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

4. L'aggiudicazione avrà luogo a favore di quello che avrà fatto la migliore offerta in aumento del prezzo d'incanto. — Verificandosi il caso di due o più offerte di un prezzo uguale, qualora non vi siano offerte migliori, si terrà una gara tra gli offerenti. — Ove non consentissero gli offerenti di venire alla gara, le offerte eguali saranno imbussolate, e l'estratta per la prima si avrà per la sola efficace.

5. Si procederà all'aggiudicazione quand'anche si presentasse un solo oblatore, la cui offerta sia per lo meno eguale al prezzo d'incanto.

6. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

7. Entro dieci giorni dalla seguita aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna 10ª in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa, di affissione e d'inserzione nei giornali del presente avviso d'asta staranno a carico dell'aggiudicatario, o ripartite fra gli aggiudicatari in proporzione del prezzo di aggiudicazione anche per le quote corrispondenti ai lotti rimasti invenduti. Gli aggiudicatari dei lotti d'un valore inferiore ad 8000 lire non saranno chiamati a sostenere veruna spesa per inserzione nei giornali.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; i quali capitolati, non che gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 antim. alle 4 pomeridiane presso la Intendenza suddetta, sezione 1ª Amministrativa.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico dell'Amministrazione, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

AVVERTENZE. — Si procederà ai termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Cod. pen. ital. contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta, od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

Nº progressivo dei lotti	Nº della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	PROVENIENZA	DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	PREZZO presuntivo delle scorte vive e morte e altri mobili	Precedente ultimo incanto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1756	Lettere	Capitolo di Lettere	Campese seminatorio in tre porzioni, denominate Pagliarone, Sant'Antonio e Nocelle, Puntone e Canali, fittato a d'Antuono Luigi	9 65 39	28 450	79645 54	7961 55	4032 »	2100 »	10 agosto 1872

4328 Addì 20 agosto 1872. *L'Intendente di finanza:* TARANTO.

DIREZIONE TERRITORIALE D'ARTIGLIERIA DI CAPUA

AVVISO D'ASTA per incanto in seguito ad offerta del ventesimo.

Si fa di pubblica ragione, a termini dell'articolo 60 del regolamento approvato con R. decreto 25 gennaio 1870, che, essendo stata presentata in tempo utile la diminuzione del ventesimo sul prezzi di calcolo, ai quali in incanto delli 8 agosto 1872, risultò deliberato l'appalto descritto negli avvisi d'asta delli 16 luglio 1872, per la seguente provvista:

Lotto Unico — *Macchine per lavorare munizioni diverse (per confezionare tubi di cartucce metalliche), cioè: per preparare il portacassule, stozzare bossoli, fare il cono e l'orlo, assestare le pallottole, e tornietti per tagliare bossoli, per la complessiva somma di L.* 55,450,

da consegnarsi nei magazzini della stessa Direzione nel termine di giorni 180, per cui, dedotti il ribasso d'incanto di lire 8 1/2 per cento e del ventesimo offerto, residuasi il suo importare a L. 48,384 29.

Si procederà perciò presso l'ufficio della Direzione suddetta, situata nel Regio Arsenale, al 1° piano, al reincanto di tale appalto col mezzo di partiti suggellati, alle ore 11 antim. del giorno 13 settembre 1872, sulla base del sovraindicato prezzo e ribasso, per vedersi seguire il deliberamento definitivo a favore dell'ultimo e migliore offerente.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso la Direzione predetta nel locale suddetto.

Gli aspiranti all'impresa, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno fare presso la Direzione suddetta, ovvero nelle Casse dei depositi e prestiti o della Tesoreria dello Stato, un deposito di L. 1600 in contanti o in rendita del Debito Pubblico al valore di Borsa della giornata antecedente a quella in cui viene operato il deposito.

I depositi presso la Direzione in cui ha luogo l'appalto dovranno essere fatti dalle ore 8 alle ore 10 ant. del giorno 13 settembre 1872.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti suggellati a tutte le Direzioni territoriali dell'arma, od agli uffici staccati da esse dipendenti. Di questi ultimi partiti però non si terrà alcun conto se non giungeranno alla Direzione ufficialmente e prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra o presentata la ricevuta del medesimo.

Le spese d'asta, di bollo, di registro, di copie ed altre relative sono a carico del deliberatario.

Dato in Capua, addì 24 agosto 1872.

Per la Direzione
Il Segretario: G. DE GENNARO.

4207

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI NOVARA

AVVISO D'ASTA

per la vendita della concessione ferroviaria da Novara alla Cava d'Alzo.

Si deduce a pubblica notizia che, essendo la Società concessionaria della ferrovia da Novara a Cava d'Alzo (attualmente in istato di fallimento) decaduta da tale concessione a termini del relativo capitolato annesso alla legge 5 luglio 1860, n. 4204, e degli articoli 210 e 214 della legge sulle opere pubbliche 20 novembre 1859, n. 3754, corrispondenti agli art. 252 e 253 della vigente legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, e dovendo perciò provvedersi col mezzo di un'asta pubblica, giusta il disposto delle suddette leggi, all'ultimazione delle opere rimaste imperfette ed alla esecuzione di tutte le altre obbligazioni dai concessionari contratte, verrà, dietro incarico del Ministero dei Lavori Pubblici, come da nota 8 agosto 1872, numeri 1612/203, Direzione speciale delle strade ferrate, tenuto presso questa Prefettura davanti il signor prefetto o chi per esso, apposito incanto nel giorno 3, ad un'ora pomeridiana, del prossimo mese di ottobre, sulle basi risultanti dalle condizioni di cui in appresso:

1. La concessione è posta in vendita quale trovasi regolata dal capitolato di cui sovra, e così cogli stessi patti e colle stesse obbligazioni che da tale capitolato risultano, nella cui osservanza si intenderà il deliberatario, dal dì in cui il deliberamento sarà divenuto definitivo, completamente surrogato alla Società decaduta.

Sarà inoltre il deliberatario tenuto all'osservanza di tutte le leggi generali concernenti le strade ferrate, e specialmente della legge in vigore sulle opere pubbliche.

2. Il tronco di strada già eseguito da Novara a Gozzano ed ogni altro oggetto che possa essere nella cessione compreso, si intenderanno trasferiti nel deliberatario nello stato in cui si trovano, e senza garanzia alcuna, nè per parte del Governo, nè per parte della Società, che ne era la concessionaria anteriore.

Si dichiara del rimanente che, trovandosi la ferrovia attualmente esercitata dalla Società dell'Alta Italia, ogni materiale od oggetto a tale esercizio relativo e di esclusiva spettanza di questa, non potrà quindi venire considerato come compreso nella cessione.

3. L'incanto seguirà col metodo della candela vergine, a norma degli articoli 86, 87, 89, 91, 94 e 96 del regolamento sull'Amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale, annesso al R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852.

4. Le offerte in aumento non potranno essere minori di lire mille caduna.

5. Entro quindici giorni dall'avvenuto deliberamento potrà essere fatto al relativo prezzo un aumento non minore del ventesimo, e, verificandosi un tale caso si procederà ad un nuovo incanto, in coerenza al disposto degli articoli 99 e 100 dell'enunciato regolamento 4 settembre 1870.

Questo secondo incanto sarà considerato come finale, e quindi più non ammetterà aumenti ulteriori.

6. Avvenuta la definitiva aggiudicazione o per mancanza d'aumento, o per esperimento del secondo incanto, dovrà il deliberatario presentarsi entro il perentorio termine di quindici giorni per la riduzione della medesima in regolare contratto da stipularsi per atto notarile davanti questa Prefettura, e dovrà nello stesso tempo riformire la residua cauzione di L. 50,000 in cartelle del Debito Pubblico al 5 per 0/0 alla pari, che rimaner dovrà tuttora vincolata a norma e per gli effetti di cui al secondo capoverso dell'articolo 6 del capitolato di concessione, in difetto del che incorrerà di pien diritto nella perdita del deposito d'asta, e sarà senz'altro provveduto alla rivendita della concessione a totale di lui rischio e maggiori spese.

7. L'atto suddetto verrà trascritto all'ufficio delle ipoteche, previa l'iscrizione dell'ipoteca legale del venditore, in conformità degli articoli 1932, 1985 del Codice civile.

8. Tutte le spese, tanto d'incanto, a cominciare dall'avviso d'asta, quanto di contratto, di tassa registro, d'iscrizione, trascrizione ed altre analoghe, compresa una copia del contratto in carta da bollo ad uso dell'Amministrazione dei lavori pubblici, ed un'altra ad uso della Società concessionaria decaduta, saranno a carico del deliberatario.

9. Il prezzo del deliberamento verrà depositato nella Cassa dei depositi e prestiti per essere pagato e prelevato come di legge e ragione.

10. Il deliberatario si intenderà entrato in possesso nel giorno medesimo in cui la vendita sarà resa definitiva, ed entro sei mesi dovrà provvedere all'esercizio della linea, a termini del capitolato reggente la concessione e della legge sui lavori pubblici, pagherà gl'interessi del prezzo ed avrà a suo carico le imposte di qualsiasi genere.

11. Ogni aspirante all'acquisto dovrà, per essere ammesso ad offrire o ad aumentare, in conformità dell'articolo 7, il prezzo del deliberamento aver depositato a mani di chi presiede all'asta la somma di lire 60,000 od in numerario od in rendita consolidata 5 per 0/0 al corso legale del giorno.

Tali depositi saranno, appena chiusi gl'incanti, immediatamente restituiti, ad eccezione di quello fatto dal deliberatario, che gli verrà restituito quando siasi dal medesimo dato pieno eseguimento al disposto dell'art. 7 ed 8 delle presenti condizioni.

12. Il deliberamento avrà luogo a favore di chi avrà fatto il maggior aumento al valore di stima determinato a norma del prementovato articolo 252 della legge sulle opere pubbliche in L. 953,210 00, pel tronco già in esercizio da Novara a Gozzano, ed in L. 30,570 00 per le opere già eseguite sul restante tronco da Gozzano ad Alzo, e così nel totale valore di L. 983,780 00, come dalla perizia degli ingegneri Borella, Guallini e Negretti 5 febbraio 1872, depositata alla pretura mandamentale di Novara li 9 stesso mese, e visibile per copia autentica presso la segreteria di questa Prefettura in tutti i giorni ed ore d'ufficio.

Dato a Novara, 12 agosto 1872.

Per detto Ufficio di Prefettura
Il Segretario: G. SACCO.

4219

AVVISO DI CONCORSO.

Resa vacante la rivendita dei generi di privativa situata nella via dei Ginori di questa città, la quale deve effettuare le levate dai locali magazzini di vendita, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita stessa, da esercitarsi in detta località.

Il reddito annuo di detta rivendita è di circa L. 974.

L'esercizio sarà conferito a norma del R. decreto 2 settembre 1871, n. 459 (Serie seconda).

Chi intendesse di aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza la propria istanza in carta da bollo da centesimi 50, corredata del certificato di buona condotta, degli attestati giudiziari e politici constatanti che niun pregiudizio sussiste a carico del ricorrente, e di tutti i documenti comprovanti i titoli che possono militare a suo favore.

I militari, gli impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto dal quale emerga l'ammontare della pensione da cui sono assistiti.

Il termine a concorrere è fissato a tutto il giorno 20 settembre prossimo, trascorso il quale le istanze prodotte non saranno prese in considerazione, e verranno restituite ai producenti per non essere state presentate in tempo utile.

La spesa per la inserzione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* e negli altri giornali a norma del menzionato decreto, si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

4195

L'Intendente di finanza.

INTENDENZA MILITARE DELLA DIVISIONE DI PERUGIA

AVVISO D'ASTA.

Si notifica che dovendosi addivenire alle provviste periodiche del GRANO per l'ordinario servizio del pane alle truppe, nel giorno 12 settembre prossimo, alle ore undici antimeridiane, nell'ufficio suddetto, situato in piazza S. Giovanni e S. Bernardo, al civico n° 3, avanti il commissario di guerra della Divisione, col mezzo di pubblico incanto a partiti segreti, si procederà all'appalto della infraspecificata provvista, occorrente per il panificio militare di Ancona:

Indicazione dei magazzini pei quali le provviste devono servire	Grano da provvedere		Num. dei lotti	Quantità per cadaun lotto	Prezzo normale di base d'incanto per ogni quintale	Rate di consegna	Somma per cauzione di cadaun lotto	TEMPO UTILE per la consegna del grano nel panificio militare di Ancona
	Qualità	Quantità totale						
		Quintali		Quintali	Lire		Lire	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ancona . .	Nostrale	3000	30	100	34	3	200 »	La consegna della prima rata dovrà effettuarsi entro 10 giorni, a partire da quello successivo alla data dell'avviso di approvazione del contratto; le altre due rate si dovranno egualmente consegnare in 10 giorni, coll'intervallo però di giorni 10 dopo l'ultimo del tempo utile tra una consegna e l'altra.

Il frumento dovrà essere dell'ultimo raccolto, del peso netto non minore di chilogrammi 75 per ogni ettolitro, e della qualità conforme al campione esistente in questo ufficio, e presso l'Intendenza militare di Ancona.

Le condizioni d'appalto sono basate sui capitoli generali e speciali, approvati dal Ministero della Guerra, i quali sono visibili presso questo ufficio ed in quelli di tutte le altre Intendenze militari.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o più lotti a loro piacimento.

Gli aspiranti all'impresa, per essere ammessi a licitare, dovranno rimettere a questo ufficio d'Intendenza militare la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto nella Cassa dei depositi e prestiti, o nella Tesoreria provinciale.

Tali depositi verranno, pei deliberatari, convertiti in cauzione definitiva, secondo le vigenti prescrizioni, e gli altri saranno restituiti tosto chiusi gl'incanti.

Venendo i depositi fatti, come segue generalmente, in cartelle del Debito Pubblico, siffatti titoli saranno ricevuti per il solo valore legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui verranno depositati.

I partiti degli offerenti dovranno essere presentati in carta bollata da lira una, ed in piego suggellato.

È facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti a qualunque ufficio d'Intendenza militare, dei quali partiti però sarà tenuto conto solo quando arrivino a questa Intendenza per il giorno dell'incanto, e prima dell'apertura della scheda del Ministero, e siano corredati della ricevuta dell'effettuato deposito provvisorio.

Il deliberamento dei lotti d'impresa seguirà a favore di chi nell'offerta segreta avrà proposto un ribasso di un tanto per ogni cento lire maggiormente superiore, o pari almeno, a quello segnato nella scheda segreta del Ministero, che servirà di base all'asta.

Nell'interesse del servizio, il Ministero ha ridotto a cinque giorni il tempo utile per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo, e perciò detto tempo utile scade alle 12 meridiane precise (tempo medio di Roma) del quinto giorno dopo avvenuto il deliberamento.

Le spese tutte di pubblicazioni, di affissioni, di inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, di avvisi d'asta, di carta bollata, di copia, di diritti di cancelleria per la stipulazione dei contratti, non che la relativa tassa di registro, sono a carico del deliberatario.

Perugia, 27 agosto 1872.

Per detta Intendenza Militare
Il Sottocommissario di Guerra: SCIOLLI.

4340

DECRETO. 4211

(1ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale, sezione quarta promiscua, di Milano, costituito in camera di consiglio coi signori vicepresidente dott. Carlo Cristani — dott. Raffaele Savonarola — aggiunto giudiziario — dott. Carlo Gabbiani,

Udita la relazione del ricorso e lette le conclusioni del Pubblico Ministero,

Dichiara di autorizzare la Direzione Generale del Debito Pubblico ad operare la traslazione dei due certificati del Debito Pubblico del Regno d'Italia cinque per cento, n. 57482 e 57749 dell'annua rendita il primo di lire 9000 e l'altro di lire 6000, emessi in Milano rispettivamente alli 21 aprile e 16 maggio 1869 e intestati entrambi a Pirovano Carlo fu Antonio, col rilasciare questi certificati della rendita suddetta per annue lire 3750 cadauno a favore dei quattro eredi e successori del defunto Pirovano Carlo, e cioè ai di lui fratelli Antonio e Giovanni entrambi domiciliati in Milano, Giuseppina vedova Bravetta dimorante in Parma, Carolina maritata Vergani dimorante in Cuggiono, da intestarsi ciascuno di detti certificati al nome dei rispettivi aventi diritto.

Milano, dal R. tribunale il 1° agosto 1872.

Cristani, vicepres.
Brocca, vicecanc.

DECRETO. 4212

(1ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale di Milano, sezione prima, composta dei signori

Cavaliere dott. Carlo Longoni consigliere d'appello, presidente; dott. Eugenio Horvath, giudice; dott. Lodovico Scrinzi, aggiunto giudiziario, riunito in camera di consiglio,

Letto il sopraesteso ricorso ed esaminati i documenti uniti,

Udita la relazione fatta dal giudice delegato;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero,

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico a tramutare in cartelle al portatore i certificati 4 settembre 1862, n. 13,148, della rendita di lire 60, e 18 agosto 1867, n. 50,671, della rendita di lire 50, intestati a favore di Tanzi nobile Giuseppe fu Gaetano, rilasciando le cartelle stesse ai signori nobili Giulio, Gaetano ed avvocato Adolfo Tanzi domiciliati in Milano nella loro qualità di eredi del detto Tanzi nobile Giuseppe.

Milano, 9 luglio 1872.

Longoni, pres.
Luraschi, vicecanc.

DELIBERAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

I sottoscritti chiedono che s'inserisca nel Giornale ufficiale dello Stato il seguente articolo a norma di legge:

" Sulla istanza dei signori Filomeno e Matteo Jazeolla del fu Federigo, proprietari domiciliati in San Giorgio la Molara, il tribunale civile e correzionale di Benevento in prima sezione, con deliberazione del 15 corrente mese di maggio, registrata con marca di lira 1 20 annullata, ha autorizzato l'Amministrazione del Debito Pubblico Italiano ad intestare ad essi in parti uguali la rendita di lire duecento che era in testa della defunta di loro germana Amalia, e della quale sono unici eredi; rendita che risulta dal certificato segnato sotto il numero 151026 e al n. 42511 del registro di posizione, datato li 14 dicembre 1869. "

Ciò si rende noto al pubblico per tutti gli effetti di ragione.

Benevento, 22 maggio 1872.

Carlo Gramignazzi Serrone, proc.

S. Giorgio la Molara 13 agosto 1872.

Filomeno Jazzolla.
4222 Matteo Jazzolla.

AVVISO. 4217

Il sottoscritto, previi concerti col tutore e protutore dei minori del fu Pasquale Tremi del Riccio a Cortona, provincia di Arezzo, invita tutti i creditori della di lui eredità a presentare entro giorni quindici i loro titoli nello studio del signor Girolamo Baciocchi, via Dandano in Cortona, all'oggetto di completare il relativo inventario, e di devenire al più presto possibile alla sistemazione.

Dalla cancelleria della pretura di Cortona li 22 agosto 1872.

Il cancelliere
Dott. L. Rossi.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Per gli effetti di cui nell'articolo 89 del regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, numero 5942, si rende noto che l'Eccellentissima Corte d'appello di Casale con decreto 2 agosto 1872 ha dichiarato cessato il vincolo della malleveria dal notaio Carlo Millo fu Agostino prestata nella qualità di notaio alla tappa di Felizzano col deposito di lire 400 versato alla Tesoreria provinciale d'Alessandria di cui nel certificato 11 ottobre 1848. Autorizzando l'Amministrazione competente a restituire a norma delle leggi la somma anzidetta ed accessori agli aventi dritto.

Alessandria, 14 agosto 1872.

Di commissione
4224 Perotti, caus.

NOTA.

(1ª *pubblicazione*)

Sopra instanza di Lonati Matilde, Angelica, Teresa, Felice e Cesare, vedova e figli del fu Antonio Maria Lonati di Milano, ivi elettivamente domiciliati presso l'avvocato Gaetano Consoli, via del Lauro, n. 3,

Il tribunale civile e correzionale in Milano con suo decreto 22 luglio 1872, numero 741,

Ha autorizzato la Direzione del Debito Pubblico a far seguire l'intestazione del certificato 16 dicembre 1862, numero 21470/17330, della rendita annua di lire 305, dal nome odierno di Marianna Sporoni in quello degli attuali cointeressati, e cioè:

A Catterina Pagani fu Gaetano maritata ad Angelo Scotti in ragione di 152/540;

A Clelia Scotti di Angelo, quale erede della fu Teresa Pagani, pure in ragione di 152/540;

A Battista e Giovanni Caimi di Luigi, quali eredi di Marianna Pagani loro madre e del fratello Felice, in ragione di 138/540;

A Luigi Caimi, quale erede del figlio Felice, in ragione di 14/540;

A Vittorio Croce fu Luigi, quale erede di Francesco Pagani, in ragione di 84/540.

Fermo il vincolo di ipoteca tuttora sussistente sul detto certificato a garanzia del credito di Antonio Maria Lonati, e per esso delli sopra nominati instanti suoi eredi, nella ragione di un quinto per ciascuno.

Avv. Luigi Baroffio, procuratore di Lonati Matilde.

4268

DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Proposto il presente ricorso e sentita sul medesimo la relazione del giudice delegato;

Ritenute le conclusioni del Pubblico Ministero nel senso di nulla ostare al ricorso;

Visti gli articoli 79, 81, 82 e 84 del regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico approvato con Regio decreto 8 ottobre 1870, numero 5942;

Ritenuto che col testamento 4 gennaio 1872 dell'ora defunto Foletti Stefano furono istituiti eredi universali della di lui sostanza mobile ed immobile i suoi due figli Ernesto e Pietro, salvo un legato a titolo di legittima a favore della loro sorella Virginia, e il mantenimento alla loro madre;

Ritenuto che dall'atto di notorietà 25 gennaio 1872 i detti Ernesto, Pietro e Virginia Foletti constano soli successibili al defunto Foletti Stefano, e che per conseguenza ai medesimi compete la cartella del Debito Pubblico, numero 8912, portante la rendita di lire 60 col certificato pure annesso di lire 4 81 di rendita;

Ritenuta la consensuale loro istanza pel tramutamento di quella rendita intestata in altra al portatore.

Questo Regio tribunale civile in camera di consiglio deliberando, dichiara competere ai detti Ernesto, Pietro e Virginia Foletti, quali eredi del loro padre Stefano, la cartella di cui sopra, e conseguentemente autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico a far luogo al chiesto tramutamento mediante assegno e rilascio di altrettanta rendita al portatore.

Cremona, 8 agosto 1872.

Maggioni, pres.
4223 V. Nulli, vicecanc.

ESTRATTO

dai registri di cancelleria del tribunale civile di Benevento.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale,

Letta la domanda avanzata dai coniugi Domenico di Gregorio ed Annamaria Lucia, e Filomena di Gregorio di loro figlia, intesa ad autorizzare la Cassa dei depositi e prestiti del Regno d'Italia a versare nelle loro mani il deposito di lire mille esistente presso la detta Cassa di proprietà del defunto Giovanni di Gregorio figlio de' detti coniugi, e germano di essa Filomena, come dalla polizza sotto il numero 5097, datata venticinque marzo 1865;

Attesochè in dorso della detta polizza leggesi liberarsi a favore de' richiedenti detta somma, stantechè il Consiglio di Amministrazione del quarto reggimento di artiglieria italiana, ove faceva parte in qualità di milite il detto defunto, non ha interesse alcuno sul mentovato deposito;

Attesochè risulta dagli atti essere i petenti gli eredi del defunto Giovanni di Gregorio;

Deliberando in camera di consiglio sul rapporto del presidente delegato, ed in conformità della requisitoria del Pubblico Ministero, ordina alla Cassa dei depositi e prestiti del Regno d'Italia di rilasciare e pagare nelle mani de' richiedenti Domenico di Gregorio ed Annamaria Lucia genitori del defunto militare Giovanni di Gregorio, nonchè a Filomena di Gregorio figlia di essi coniugi e germana del detto defunto la somma di lire mille risultante dalla polizza sotto il numero cinquemila novecento sette, datata venticinque marzo 1865.

Così deliberato dalla prima sezione del tribunale civile di Benevento composta dai signori cavaliere Giuseppemaria Bosco presidente — Domenico Cremonesi e Ferdinando del Vaglio giudici, oggi 22 luglio 1872. — Firmati: Giuseppemaria Bosco presidente — Ignazio Jasiello vicecancelliere aggiunto. 4228

ESTRATTO DI DECRETO

emesso dal Tribunale civile di Girgenti il sette maggio 1872 sulla dimanda dei signori Salvatore, Giuseppe, Gerlando ed Antonio Miccichè del fu Gaetano proprietari domiciliati e residenti in Favara.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale

Ordina che la Direzione Generale del Debito Pubblico Italiano trasferisca a nome dei predetti petenti signori Salvatore, Giuseppe, Gerlando ed Antonio Miccichè del fu Gaetano proprietari domiciliati in Favara quali eredi del di loro zio paterno fu signor Gerlando Miccichè fu Salvatore pure da Favara, per di costui testamento olografo del diciannove marzo 1861, depositato agli atti di notar Antonio Giudice residente in esso comune, la rendita nella complessiva cifra di lire mille quattrocento settanta, consistente nei seguenti cinque certificati intestati al detto fu signor Gerlando Miccichè, cioè:

1° Certificato di rendita di lire centodieci annuali col godimento dal primo luglio mille ottocento sessantaquattro, dato in Palermo li tredici agosto detto anno, di n. 26593, e segnato al n. 8765 del registro di posizione.

2° Certificato di rendita di lire mille trecento trentacinque annuali, dato in Palermo li sedici giugno mille ottocento sessantadue, col godimento dal primo luglio detto anno di n. 9108 e n. 2295 del registro di posizione.

3° Certificato di rendita di lire quindici annuali col godimento dal primo luglio mille ottocento sessantaquattro, dato in Palermo li tre agosto detto anno di n. 26417 e n. 8818 del registro di posizione.

4° Certificato di rendita di lire cinque annuali col godimento dal primo luglio mille ottocento sessantadue, dato in Palermo li quattordici novembre istesso anno, di n. 15316 e n. 3909 del registro di posizione.

5° Finalmente certificato di rendita di lire cinque annuali col godimento dal primo luglio mille ottocento sessantaquattro, dato in Palermo li cinque settembre detto anno, di n. 26960 e n. 8978 del registro di posizione.

Per estratto conforme che si rilascia a richiesta del signor Miccichè Gerlando.

Oggi in Girgenti li 16 agosto 1872.

4226 Il Cancelliere.

NOTIFICAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Per gli effetti previsti dall'articolo 89 del Regio decreto 8 ottobre 1870, numero 5942, si dichiara che il tribunale civile di Torino con decreto 16 corrente agosto autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico ad addivenire al tramutamento in rendita al portatore da rimettersi al signor Carlo Alba di Torino del certificato del consolidato 5 0/0 col N° 52107 della rendita di lire 200 in data 21 ottobre 1861 intestato alla fu Cristina Alba nata Filippi.

Roma, addì 23 agosto 1872.

4232 Dott. E. Rossi, proc.

ESTRATTO 4234

dal registro di trascrizione delle deliberazioni emesse in camera di consiglio dal tribunale civile e correzionale di Napoli. — Numero d'ordine 1074.

(1ª *pubblicazione*)

Sulla dimanda della signora Francesca Nardi fu Vincenzo, debitamente autorizzata dal marito signor Luigi Fiorentino, il tribunale ha disposto come segue:

Il tribunale

Inteso il Pubblico Ministero nelle sue uniformi conclusioni, pronunziando in camera di consiglio sulla relazione del giudice delegato:

1° Ordina che l'ufficiale dello stato civile della sezione Avvocata, nell'atto di morte del signor Vincenzo Nardi, del dì ventuno maggio mille ottocento settanta, numero trecento cinquantaquattro, cancelli nei modi di legge le parole: *lasciando tre figli di maggiore età*, e vi sostituisca invece le seguenti parole: *lasciando un'unica figlia di maggiore età*.

2° Ordina alla Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico d'Italia d'intestare alla signora Francesca Nardi fu Vincenzo, moglie di Luigi Fiorentino, il certificato di annue lire sessanta di rendita iscritta cinque per cento intestato a favore di Nardi Vincenzo fu Andrea, segnato sotto il numero centoventitremila dugento trentatrè, e di posizione cinquantaduemila ottocento ottantasei, vincolato a favore del Governo per cauzione del titolare come impiegato della Posta, e tolto un tale vincolo col decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del dì cinque luglio mille ottocento settanta e la deliberazione del Direttore delle Poste del dì ventano luglio detto anno, numero cinquemila ottocento cinquantadue, giusta la contronotata esistente sul certificato medesimo.

Così deliberato dai signori cav. Nicola Palumbo giudice funzionante da vicepresidente, Giacomo Marini e Bernardo Marfella giudici.

Oggi due agosto mille ottocento settantadue.

Firmati: Nicola Palumbo — Domenico Palma vicecancelliere.

La presente si rilascia al procuratore signor Felice Giovine.

Oggi 16 agosto 1872.

Per estratto conforme
Pel cancelliere del tribunale
Pasquale Pisani.

REGIA INTENDENZA DI FINANZA IN VENEZIA

Avviso di concorso.

Essendosi resa vacante una rivendita di generi di privativa situata nel comune di Pellestrina in frazione di Portosecco, la quale deve effettuare le leve dei generi suddetti dalla dispensa delle privative in Chioggia, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima da esercitarsi nella località ove attualmente è ubicata o sue adiacenze.

Il reddito brutto verificatosi dalla suddetta rivendita nell'anno precedente fu:

Riguardo ai tabacchi di	L.	573 87
» al sale di	»	13 64
E quindi in complesso di	L.	587 51

L'esercizio sarà conferito a norma del R. decreto 2 settembre 1871, n. 459 (Serie seconda).

Chi intendesse di aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza la propria istanza in bollo da centesimi 50, corredata dalla fede di nascita, del certificato comprovante il proprio stato di famiglia ed economico, del certificato di buona condotta, degli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussista a carico del ricorrente e di tutti i documenti costituenti i titoli che potessero militare a suo favore.

I militari, gli impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto dal quale emerga l'importo della pensione di cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato a tutto il 30 dell'entrante mese di settembre.

Trascorso questo termine le istanze presentate non saranno prese in considerazione e verranno restituite al producente per non essere state presentate in tempo utile.

Le spese della pubblicazione del presente avviso e quelle per l'inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e negli altri giornali, a norma del menzionato decreto Reale, si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

Venezia, 16 agosto 1872.

4243 L'Intendente: GUAITA.

AVVISO DI CONCORSO.

Essendosi resa vacante la rivendita dei generi di privativa, situata nel comune di Vittorio in Serravalle, al n. 820, la quale deve effettuare le leve dei generi suddetti dalla dispensa delle privative in Vittorio, viene col presente avviso aperto il concorso pel conferimento della rivendita medesima da esercitarsi nella località suaccennata o sue adiacenze.

Lo smercio verificatosi presso la suddetta rivendita nell'anno precedente fu:

Riguardo ai tabacchi di	L.	4700 45
» al sale di	»	3712 50
E quindi in complesso di	L.	8412 95

L'esercizio sarà conferito a norma del R. decreto 2 settembre 1871, numero 459 (Serie seconda).

Chi intendesse di aspirarvi dovrà presentare a questa Intendenza la propria istanza in bollo da 50 cent., corredata dal certificato di buona condotta, degli attestati giudiziari e politici provanti che nessun pregiudizio sussiste a carico del ricorrente, e da tutti i documenti provanti i titoli che potessero militare a suo favore. I militari, gl'impiegati e le vedove, pensionati, dovranno aggiungere il decreto dal quale emerga l'importo della pensione di cui sono assistiti.

Il termine del concorso è fissato a tutto il giorno 10 ottobre 1872.

Trascorso questo termine le istanze presentate non saranno prese in considerazione, e verranno restituite al producente per non essere state presentate in tempo utile.

Le spese della pubblicazione del presente avviso e quelle per l'inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* e negli altri giornali a norma del menzionato decreto reale, si dovranno sostenere dal concessionario della rivendita.

Dall'Intendenza di finanza, Treviso, 16 agosto 1872.

4163 L'INTENDENTE.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Sulla dimanda del signor cavaliere Ernesto Ponzio Vaglia, direttore capo di visione alla Direzione generale dei Telegrafi a Firenze, il tribunale civile di Torino con decreto del 6 del corrente mese:

1° Autorizzò lo svincolo della rendita di annue lire 1510, intestata a favore della di lui madre Ponzio Vaglia Eugenia fu Gaetano Arnulfi, rappresentata dal certificato n. 96198 del 25 agosto 1865, dall'annotazione di inalienabilità che la colpisce, dappresso al decreto dello stesso tribunale 10 giugno 1863, e ciò per il decesso della detta titolare, seguito in Torino il 21 aprile 1871;

2° Dichiarò che tale rendita in forza di legge è devoluta ai di lei figli ed eredi cav. Ernesto, cav. Emilio Anatolio e Valeria moglie del cav. Alessandro Faccanoni, fratelli e sorella Ponzio Vaglia, del vivente cav. Giuseppe per un quarto caduno in proprietà e per un quarto al di lei marito cavaliere Giuseppe, domiciliato a Parigi, in usufrutto;

3° Dichiarò, che stante la donazione a contemplazione di matrimonio dalla predetta titolare alla figlia Valeria, coll'atto 3 febbraio 1856, rogato Turvano, devesi tale rendita di lire 1510 dividere come segue, cioè coll'assegno per la porzione della Valeria di tanta rendita al corso del giorno in cui si farà l'operazione, quanta basti per completare le capitali lire 8000, risultanti dal suddetto atto, rogato Turvano, e colla formazione, per il resto, di tre porzioni eguali a favore dei tre fratelli Ponzio Vaglia summominati;

4° Autorizzò la Direzione del Debito Pubblico a operare la traslazione in capo alla Valeria Faccanoni della rendita che risulterà spettare ad essa e a svincolarla come fondo dotale, non che a operare la traslazione della restante rendita in capo ai tre fratelli Ponzio Vaglia summominati, in tre distinti certificati, annotandoli d'usufrutto vitalizio a favore del suddetto loro padre, per il quarto ad esso spettante in forza di legge, sulla successione della moglie;

5° Commise l'agente di cambio cavaliere Vincenzo Fornaris per tutte le occorrenti operazioni;

6° Autorizzò infine la Direzione Generale del Debito Pubblico ad eseguire tutte le operazioni predette, dichiarandola validamente scaricata per tale esecuzione, mediante ricevuta degli interessati o di chi legalmente li rappresenti.

Torino, 12 luglio 1872.

Per copia conforme.
4290 Gian Giacomo Migliassi, p. c.

INIBIZIONE DI CACCIA. 4304

Affinchè niuno possa allegarne ignoranza, si deduce a pubblica notizia, che Bazzichelli Giosafat di Viterbo, a senso dell'articolo 712, capoverso secondo del Codice civile, nonchè valendosi delle facoltà riservategli dall'articolo secondo della R. patente 28 dicembre 1836, intende vietare l'esercizio di qualsiasi caccia nelle terre di sua proprietà poste nel territorio Viterbese, e precisamente nei seguenti fondi, che, quantunque con diversa denominazione, formano però un sol corpo o latifondo:

1° Terreno nel piano detto della Comunità, al Poggio della Fame, ed orti annessi sulla riva destra del fosso di Risieri fino al Ponte.

2° Fondo detto di S. Maria in Carbonara.

3° Fondo denominato la Casaccia, linea ortiva dalla strada Dogaria di Caccia-bella che percorre tutto il confine del Poggio della Fame, sino al Castel D'Asso lungo il fosso di Rio Secco, denominati orti di Rio Secco, valle ortiva della Casaccia, Poggio lungo, Campo del Palombaro o di S. Domenico, piano del Silvestrelli e Castel D'Asso.

Tutti i suddetti fondi sono confinati dai due fossi Caldano e Risieri.

Viterbo, 25 agosto 1872.

Giosafat Bazzichelli
Domenico dott. Domenicoli, proc.

DELIBERAZIONE. 4236

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile e correzionale di Matera addì cinque agosto corrente anno ha reso la seguente deliberazione:

Ordina la rettificazione del nome dell'intestatario delle due partite di rendita iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico, risultanti una dal certificato della Direzione di Napoli del trentuno dicembre mille ottocento sessantadue al num. 60864 per lire trenta, e l'altra di assegno provvisorio di lire quattro colla medesima data n. 18595, dovendosi entrambe riportare in testa di Cirillo Leonardo Maria del fu Rocco.

Dispone poi che le due partite medesime siano intestate libere da ogni vincolo a Cirillo Teresa fu Rocco unica erede per testamento di esso Cirillo Leonardo Maria.

Matera, 22 agosto 1872.

Lucantonio Pascarelli, proc.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Rossano con suo decreto del 13 agosto 1872 ha autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico di tramutare, mediante certificato nominativo in testa dell'Amministrazione del Fondo pel culto, i due certificati di rendita, l'uno per lire 130 datato 29 dicembre 1864, numero 103311, e del registro di posizione numero 33570, e l'altro di lire 35 datato 17 gennaio 1865, numero 104023, e del registro di posizione numero 38471, intestati a favore di Labonia Guglielmo fu Giuseppe, domiciliato in Rossano, morto *ab intestato*, e ciò per conto degli eredi di costui a nome Giuseppe, Pietro, Maria, Cornelia, Vincenzo, Leopoldo, Giulia e Vittoria Labonia, nonchè Serafina Toscano, moglie del defunto Labonia.

Ha autorizzato del pari la Cassa dei Depositi e Prestiti di restituire agli eredi del detto Guglielmo Labonia le L. 45 50 presso la detta Cassa depositate.

Per estratto conforme.

Rossano, 20 agosto 1872.

Il vicecancelliere
4254 G. Buri.

DELIBERAZIONE.

(1ª *pubblicazione*)

Sulla domanda dei signori Luigi, Achille, Pietro, Domenico, Maria Concetta, Sofia e Maria Majone del fu Giuseppe, il tribunale civile e correzionale di Napoli, in seconda sezione, deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, ordina, che la Direzione del Gran Libro del Debito Pubblico italiano tramuti in cartelle al latore la rendita annua di lire duecento cinquantacinque iscritta a favore di Majone Giuseppe fu Domenico e risultante dal certificato del due agosto mille ottocento sessantadue, sotto il numero d'ordine diciassettemila settecento sessantasette e di posizione seimila seicento ottantaquattro, da consegnarsi dette cartelle ai signori Pietro, Luigi, Achille, Domenico, Concetta, Sofia e Maria Majone fu Giuseppe.

Così deliberato dai signori cavaliere Nicola Palumbo, giudice ff. da vicepresidente, Giacomo Masini, ed Alfonso Viola giudici, il dì cinque agosto mille ottocento settantadue. Reg.ª al 18 agosto 1872, n. 28428.

4256 Pietro Majone.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª *pubblicazione*)

In seguito a ricorso presentato al tribunale civile di Cuneo dalli signori avvocato Luigi Bernardi e notaio collegiato Angelo Bernardi, domiciliati in Dronero, emanò decreto in data 16 agosto 1872, col quale si dichiarò dallo stesso tribunale avere spettato e spettare alli Luigi ed Alfonso fratelli Bernardi di Angelo in piena proprietà il certificato della rendita di lire trecento venticinque sul Debito Pubblico del Regno d'Italia, intestato alla loro madre defunta Luigia Maria Cristina Giovanna Bernardi nata Battaglia, portante il n. 21968, e datato da Torino 13 giugno 1862, e si autorizzò la Direzione del Debito Pubblico ad operare il tramutamento di tale certificato in due altri, uno dei quali al portatore a pro del Luigi Bernardi per lire 160, e l'altro nominativo a pro dell'Alfonso Bernardi, minore rappresentato dal padre rispettivo notaio Angelo, per lire 165.

Cuneo, li 23 agosto 1872.

4264 Camillo Luciano, proc. capo.

4263 AVVISO

secondo l'articolo 111 *del regolamento per l'Amministrazione della Cassa dei depositi otto ottobre* 1870.

(1ª *pubblicazione*)

Con decreto del tribunale civile di Savona del 27 luglio 1872 si dichiarava che l'unica erede testamentaria del fu Amoretti Giuseppe fu cav. Antonio è Bongio Francesca di Paolo vedova del Giuseppe Amoretti e che per conseguenza ha diritto di far tramutare in una rendita del Debito Pubblico i certificati intestati in favore del detto Giuseppe Amoretti, l'uno della rendita del Debito Pubblico del Regno d'Italia di lire trentacinque, n. 12090, e l'altro di lire venticinque, n. 12689, e di cui fu ordinata la cancellatura dell'annotazione di vincolo d'ipoteca con declaratoria della Corte d'appello di Genova due luglio 1872

Savona, 3 agosto 1872.

N. Celasco, cancelliere.

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tipografia Eredi Botta
Via de' Lucchesi, 4.